

Gentili lettrici, stimati lettori,



PSC

La religione ha sempre svolto un ruolo centrale nell'esistenza dell'essere umano. Per molti funge da guida, offre conforto e un quadro morale che accompagna negli alti e bassi della vita. Ma cosa succede quando la religione viene a contatto con la criminalità? Ci sono casi in cui le convinzioni religiose portano a commettere reati penali? La fede è sempre qualcosa di buono? O è qualcosa di cattivo?

Questo nuovo numero di INFO PSC si propone di mettere in luce alcuni aspetti centrali della dialettica tra "religione e criminalità". In un'intervista, Hugo Stamm, il noto esperto svizzero di sette, risponde alla domanda iniziale, volutamente provocatoria, "Le sette sono criminali?" e spiega le difficoltà nel perseguire penalmente le azioni che potrebbero essere di natura criminale in questo campo. Hugo Stamm descrive inoltre quanto sia difficile per le vittime uscire da una setta. Il tema "Religione e criminalità" non può prescindere dagli abusi sessuali commessi all'interno della Chiesa, abusi che sono stati possibili perché i chierici hanno sfruttato regolarmente il loro potere e le varie relazioni di dipendenza. Il teologo cattolico Stefan Loppacher descrive qual è la posizione odierna della Chiesa cattolica nei confronti di questa problematica e come intende intraprendere azioni repressive ma anche preventive per risolverla. Speriamo che riuscirà a mantenere la promessa fatta! Nel suo contributo molto pregnante, il teologo protestante Frank Mathwig esamina invece la complicata relazione triangolare esistente tra religione, Stato e violenza (criminale) da una prospettiva etico-teologica. È davvero inconcepibile che la pratica della circoncisione genitale femminile sia ancora in uso nel XXI secolo e che anche la Svizzera ne sia toccata. A questo proposito sono Simone Giger e Denise Schwegler (Caritas) ad esprimersi. E anche il matrimonio forzato è spesso correlato al contesto religioso delle persone coinvolte: questo è il tema dell'articolo di Anu Sivaganesan (organizzazione Migration & Menschenrechte). Anche in Svizzera, gli animali sono vittime di pratiche religiose, come la macellazione rituale. Vanessa Gerritsen di "Tier im Recht", ossia la Fondazione per il diritto degli animali, illustra questo contesto e mostra cosa si può fare per contrastare questa situazione. Un grazie di cuore a tutte le autrici e tutti gli autori per i loro contributi!

La rubrica "Attualità" è dedicata al resoconto di Dayana Mordasini sul progetto "Zürich schaut hin" (Zurigo sta all'erta), un'iniziativa importante e giusta per combattere le molestie sessuali e di genere negli spazi pubblici e forse anche un esempio per altre città svizzere per attirare l'attenzione su questa tematica e per proteggere e sostenere meglio le potenziali vittime.

In relazione al tema del nostro numero, vorrei ora ancora sollevare la domanda seguente: "I cosiddetti *obiettatori di Stato*, che negli ultimi anni si sono moltiplicati per i motivi più disparati, non si stanno lentamente convertendo ad una sorta di religione con una propria fede e una propria visione del mondo?". Credo che dovremmo tenere d'occhio anche loro...

E ora vi auguro una lettura stimolante!

Fabian Ilg

Direttore della PSC e capo progetto per la criminalità informatica

IMPRESSUM

Editore e fonte di informazioni

Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
3001 Berna

e-mail: info@skppsc.ch
tel. 031 511 00 09

L'INFO PSC 2 | 2023 è disponibile come file PDF
nel sito: www.skppsc.ch/skpinfo.

L'INFO PSC 2 | 2023 esce anche in tedesco e francese.

Le autrici e gli autori sono unici responsabili dei contenuti dei loro contributi. I contributi non riflettono necessariamente l'opinione della redazione e dell'editore. Si prendono in considerazione gli stili di scrittura individuali (di genere) delle autrici e degli autori.


Responsabile	Chantal Billaud, Vicedirettrice PSC
Redazione	Volker Wienecke, Berna
Versione francese	ADC, Vevey
Versione italiana	Annie Schirrmeister, Meride
Grafica	Weber & Partner, Berna
Stampa	Länggass Druck AG, Berna
Tiratura	i: 250 f: 300 t: 2000

Data di pubblicazione dell'edizione 2 | 2023: ottobre 2023

© Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC, Berna

Le sette sono criminali, Signor Stamm?

Hugo Stamm è il più noto esperto svizzero di sette. Dagli anni 1970, si occupa di nuovi movimenti religiosi, sette, esoterismo, occultismo e ciarlatanismo. Attualmente pubblica il suo famoso *blog sulle sette* su watson.ch, un portale d'informazione svizzero. Per INFO PSC ha gentilmente accettato di rispondere ad alcune domande sul tema "Sette e criminalità".



Hugo Stamm è giornalista ed esperto di sette. Fino al 2016 ha scritto per il *Tagesanzeiger*. Attualmente scrive per il portale d'informazione watson.ch. Vive a Zurigo.

Le sette sono criminali, Signor Stamm?

Dal punto di vista del diritto penale, pochissime sette possono essere considerate criminali. Di regola, i gruppi settari rispettano le leggi e fanno di tutto per attenersi scrupolosamente. Questo perché, nel caso di un'azione legale o di un processo, l'impatto sul pubblico sarebbe troppo importante e danneggerebbe la loro immagine. Avere

una cattiva reputazione limiterebbe le possibilità di successo della loro missione. Finire in prima pagina sui giornali potrebbe certo aumentare la loro notorietà, ma dovrebbero tollerare di essere etichettati pubblicamente come "setta". Questo è ciò che temono tutte le comunità religiose e spirituali. A questo proposito, occorre tenere presente che nessun gruppo ritiene di avere aspetti

settari. Le sette si considerano piuttosto comunità praticamente infallibili e salvatrici, in grado di redimere i/le loro seguaci nel senso religioso del termine.

Qual è allora, secondo lei, il problema principale delle comunità settarie?

Il fenomeno delle sette è solo raramente un problema di diritto penale. È invece prima di tutto un problema sociale e psicologico. I movimenti settari ricorrono a metodi di indottrinamento psicologico profondo per attirare seguaci, creare in loro uno stato di dipendenza e spesso alienarli o addirittura isolarli dal loro ambiente d'origine. Così facendo, spezzano la loro volontà e li privano indirettamente della loro libertà. Le vittime non se ne rendono conto e credono di aver preso autonomamente le decisioni.

Questi aspetti non sono penalmente rilevanti?

Il problema è che l'indottrinamento e la manipolazione mentale sono difficili da provare. Le vittime dovrebbero essere in grado di dimostrare di aver subito gravi pregiudizi o danni psicologici. In quei casi, le sette spiegano che la persona in questione era già fortemente afflitta da problemi quando si è unita al gruppo. Inoltre, dopo aver abbandonato la setta, sono pochi i/le seguaci ad avere la forza di difendersi con mezzi legali. Spesso, anche la prescrizione svolge un ruolo.

Si legge e si sente parlare regolarmente di reati avvenuti all'interno delle sette, come l'appropriazione indebita di donazioni, gli abusi sessuali o persino i "suicidi" di massa. Pensa che si tratti di distorsioni informative dei media o che ci sia una maggiore criminalità all'interno delle sette o di strutture settarie?

Questi fenomeni problematici si verificano frequentemente nell'ambiente delle sette, ma sfociano molto raramente in azioni legali. Per esempio, è difficile ritenere il gruppo o il movimento problematico responsabile di mancanze o di reati penali. Semmai è il



«La setta americana di Scientology pretende il versamento di importi elevatissimi per i suoi corsi del livello superiore. Un'ora di corso può costare diverse centinaia di franchi. I quadri pubblicizzano i corsi per i membri ordinari facendo loro balenare la possibilità di diventare geni e raggiungere l'immortalità.»

singolo membro di una setta a rendersi colpevole di un delitto. In questo caso, da un punto di vista del diritto penale è irrilevante che il membro colpevole sia stato indottrinato e abbia agito sotto l'influenza della sua cecità religiosa. Il gruppo scarica la responsabilità sul/ sulla seguace. È praticamente impossibile provare la complicità dei capi della setta. Si dimentica spesso che l'indottrinamento, osservabile in tutti i gruppi settari, è una palese violazione dell'integrità della persona.

Perché gli ex membri non si difendono dopo essere usciti dalla setta?

La maggior parte di loro riesce ad uscire dalla setta solo dopo diversi anni o addirittura decenni. Molti di loro sono traumatizzati e non hanno la forza di intraprendere azioni legali contro il gruppo o i suoi capi. Temono inoltre delle ritorsioni. In molte sette, infatti, si fa capire ai/alle seguaci o ai membri che chi abbandona e tradisce il "gruppo sacro" subirà una sorte terribile.

I "poteri divini" lo tormenteranno per il resto della sua esistenza. Gli ex membri hanno generalmente bisogno di diversi anni per superare la paura dei presunti poteri magici. Una volta elaborato il trauma e capito che le minacce erano false, vogliono chiudere il capitolo della setta ed evitare di riaprire vecchie ferite

Gli ex membri hanno generalmente bisogno di diversi anni per superare la paura dei presunti poteri magici.

sporgendo denuncia. Senza contare che un confronto in tribunale con i capi della setta sarebbe molto stressante e le possibilità di aver causa vinta sarebbero relativamente basse.

Può citare un esempio?

Oggi, il fenomeno è osservabile nella psicosetta americana di Scientology. Tre ex adepti, che avevano abbandonato la setta già anni addietro, hanno citato in giudizio David Miscavige, il capo di

Scientology, per maltrattamento su minori, nonché rapimento e traffico di minori. Hanno raccontato al procuratore generale di essere state ridotte in schiavitù durante la loro infanzia.

Gli avvocati del capo della setta hanno presentato al tribunale dei contratti in cui le denunciati si erano impegnate a risolvere eventuali controversie nell'ambito di una procedura di conciliazione religiosa. I "giudici" sarebbero probabilmente stati membri di Scientology. Pertanto, il tribunale ha respinto l'azione in prima istanza. Il fatto che Scientology faccia firmare ai suoi membri simili contratti vessatori dimostra quanto sia settaria. Tuttavia, le denunciati non si sono arrese e hanno fatto valere che i contratti non erano validi perché li avevano firmati sotto pressione e contro la loro volontà.

Si hanno quindi più possibilità di successo intraprendendo un'azione legale contro i singoli capi piuttosto che contro la setta in quanto organizzazione?

Proprio così. Soprattutto nei casi di abuso sessuale. Diversi capi di sette – anche nel campo spirituale, esoterico e della medicina alternativa – sfruttano la situazione di dipendenza delle loro seguaci. Questo sfocia spesso in abusi o addirittura stupri. Ma anche in questo caso, le azioni penali e le condanne sono relativamente rare, perché le vittime non hanno testimoni e temono di adire le vie legali. Inoltre, è difficile portare avanti cause legali all'estero per motivi organizzativi e finanziari.

Alcune vittime parlano pubblicamente delle aggressioni subite nei media o sulle piattaforme sociali e cercano altre compagne di sventura per mettere in guardia contro i guru o i maestri spirituali violentatori e per sensibilizzare l'opinione pubblica. Le turiste occidentali devono fare attenzione soprattutto nei monasteri e negli ashram induisti e buddisti dei Paesi asiatici. I guru e i monaci sfruttano facilmente la loro autorità spirituale per commettere aggressioni sessuali.

Può citare un esempio di abuso sessuale commesso in Svizzera?

Uno dei rari casi è quello del guaritore argoviese M. H. che a più riprese si è reso colpevole di maltrattamenti fisici e abusi sessuali su ragazze e giovani donne. Dopo la denuncia di alcune di loro, ci sono stati diversi processi al termine dei quali è stato condannato. Questo non gli ha però impedito di prendersela di nuovo con alcune sue seguaci dopo il suo rilascio dal carcere. Avendo rifiutato di sottoporsi a terapia, gli esperti lo hanno ritenuto un recidivo recalcitrante, motivo per cui è stato provvisoriamente rimesso in carcere.

Fenomeni come la strage dei membri dell'Ordine del Tempio Solare sono difficili da concepire al di fuori delle strutture settarie. Quali sono le peculiarità delle sette che favoriscono (maggiormente) tali atti?

Questo ha a che fare principalmente con il fatto che le sette sono gruppi religiosi che operano all'interno di un ambiente

chiuso e vivono in un mondo parallelo, ossia si isolano dalla società. Alcuni si sentono minacciati perché il mondo esterno li considera una comunità problematica. In questi ambienti circolano inoltre idee sulla fine del mondo. I capi delle sette, che sono tendenzialmente narcisisti e paranoici, vogliono farla finita prima dell'arrivo dell'apocalisse. Inoltre, la perdita di contatto con la realtà e le idee religiose radicali spingono spesso al fanatismo. I suicidi collettivi nell'ambiente delle sette sono però eventi rari. Negli ultimi 25 anni, non ci sono stati suicidi di massa significativi nel mondo occidentale.

Anche nel caso dei suicidi collettivi, è difficile per le autorità giudiziarie intraprendere un'azione legale, perché di solito i capi o i guru delle sette si tolgono la vita insieme ai/alle loro seguaci. È quanto è successo con i membri del Tempio del Popolo in Guyana: nel 1978, il pastore americano Jim Jones aveva

La perdita di contatto con la realtà e le idee religiose radicali spingono spesso al fanatismo.

usato metodi di manipolazione psicologica per costringere oltre 900 fedeli a bere una pozione avvelenata.

Anche nei drammi dell'Ordine del Tempio del Sole avvenuti nel 1994-95 in Svizzera, Francia e Canada, in cui perirono 74 persone – fra cui bambini in tenera età – lo stesso guru Jo Di Mambro si è suicidato. Anche se vi è stato un processo nei confronti di un membro leader sopravvissuto, non è stato possibile dimostrare che abbia avuto un ruolo attivo nei suicidi.

La situazione è stata diversa per la setta Aum in Giappone. Nel 1995, il guru Shoko Asahara aveva chiesto ai/alle suoi/sue seguaci di compiere attentati terroristici con gas velenoso nella metropolitana di Tokyo. Questi attentati hanno provocato la morte di 13 persone e il ferimento di altre 6000. Ci sono stati diversi processi sfociati in una condanna a morte per impiccagione di Asahara e di sei dei suoi seguaci.

Si ritiene che il lavaggio del cervello e le relazioni di dipendenza costituiscano dei fattori criminogeni centrali, in quanto permettono di sfruttare più facilmente i/le seguaci. Esistono dati sul numero di casi in cui tali strutture servono ad arricchire i responsabili della setta?

Dato che i gruppi settari sono solitamente isolati e hanno strutture autoritarie, occultano le entrate provenienti dai corsi che impartiscono e dalle donazioni.

Neppure i membri della setta sanno cosa succede con il loro denaro. Non è però difficile rendersi conto che molti guru e capi di sette non trascorrono certo una vita facendo penitenza e cospargendosi il capo di cenere. Il guru indiano Osho – ex Bhagwan – possedeva 99 Rolls Royce, donate dai/dalle san-nyasin, ossia i/le suoi/sue seguaci.

È certo che il denaro è un potente mezzo negli ambienti settari. I capi spiegano regolarmente che hanno bisogno di denaro per organizzare ed espandere il loro gruppo. Ma il denaro è anche sinonimo di potere, e il potere è un potente motore per molti capi di sette.

Prendiamo per esempio Scientology. La setta americana pretende il versamento di importi elevatissimi per i suoi corsi del livello superiore. Un'ora di corso può costare diverse centinaia di franchi. I quadri pubblicizzano i corsi per i membri ordinari facendo loro balenare la possibilità di diventare geni e raggiungere l'immortalità, ossia rinascere nella prossima vita come membro di Scientology con un alto livello d'addestramento. Se questa è la prospettiva, i prezzi dei corsi sono un ottimo affare.

Con gli utili miliardari realizzati, la setta americana può acquistare immobili e curare le pubbliche relazioni, dall'affissione di manifesti pubblicitari agli spot televisivi. Considero le alte tariffe dei corsi una forma di usura, ma nella fattispecie non si tratta di appropriazione indebita. Dal momento che l'usura non è un reato perseguibile d'ufficio, le persone che hanno abbandonato il corso dovrebbero attivarsi e chiedere il suo rimborso. Dato però che

Le possibilità di rimborso sono scarse, per quanto ne so in Svizzera non c'è mai stato un processo in tal senso. Negli anni 1980, tuttavia, alcuni genitori hanno avuto causa vinta contro membri di Scientology perché questi ultimi avevano venduto dei corsi ai loro figli handicappati mentali.

È a conoscenza di macchinazioni criminali di cui sono state vittime ex adepti come conseguenza della loro uscita dalla setta (analogamente alle strutture mafiose)?

La maggior parte delle sette cerca di rimettere in riga i membri frustrati che vogliono andarsene. In passato, coloro che volevano abbandonare la setta venivano puniti o vessati, a volte con mezzi repressivi. Tali metodi sfociavano regolarmente in articoli critici nei media che hanno danneggiato le sette in questione. Oggi, quindi, utilizzano prima di tutto la pressione psicologica per destabilizzare e intimorire coloro che vogliono andarsene. Questa soluzione funziona tanto bene quanto la repressione manifesta.

Cosa dovrebbero fare la giustizia e la politica per proteggere le persone dagli abusi commessi dalle sette?

In quest'ambito ci vorrebbe una sorta di protezione delle consumatrici e dei consumatori. I gruppi settari dovrebbero stipulare con i/le loro seguaci e i loro membri dei contratti che regolano i servizi proposti a pagamento come corsi, workshop o seminari. Questi contratti dovrebbero specificare il contenuto dei corsi e i risultati che si dovrebbero raggiungere. I/Le partecipanti ai corsi avrebbero così maggiori possibilità di difendersi, anche legalmente, in caso di elementi dei corsi abusivi.

Lo stesso vale per alcuni settori della medicina alternativa. I guaritori dovrebbero stabilire una diagnosi e indicare chiaramente le terapie, la durata e i costi del trattamento. In caso di malattie gravi come il cancro, inoltre, dovrebbero impegnarsi a raccomandare ai/alle pazienti di sottoporsi ad esami e trattamenti di medicina convenzionale.

La Chiesa cattolica e gli abusi sessuali: lavoro di ricerca della verità e prevenzione

Quando si parla di “criminalità e Chiesa cattolica”, si pensa subito ai reati sessuali, e a giusto titolo. In seno alla Chiesa cattolica si commettono indubbiamente altri reati come la truffa, il furto, l'appropriazione indebita e, talvolta, altri crimini violenti. Questo articolo si occupa però esclusivamente dei reati sessuali, del abuso di potere ad esso associato nell'ambito delle relazioni di dipendenza e del relativo lavoro di ricerca della verità e prevenzione avviato dalla Chiesa cattolica.

I primi rapporti d'inchiesta sulla violenza sessualizzata in seno alle istituzioni cattoliche sono stati divulgati all'incirca una ventina di anni fa con la pubblicazione della prima versione del *John Jay Report* negli Stati Uniti e del *Rapporto Ferns* in Irlanda. Seguiranno numerosi altri rapporti, dapprima pubblicati nell'area anglosassone, poi anche nell'Europa continentale: Paesi Bassi (2011), Germania (2018), Francia (2021), Spagna e Portogallo (2023). Finora, le inchieste – queste e altre commissionate da organi ecclesiastici o condotte da commissioni istituite dallo Stato – si sono focalizzate quasi esclusivamente sui minori vittime di reati sessuali nel contesto cattolico. I periodi presi in esame iniziano per lo più a partire dagli anni del dopoguerra e si estendono fino agli anni 2000 o al presente.

Nonostante gli approcci molto diversi, i risultati sono senz'altro paragonabili tra loro sotto molti aspetti e dipingono in parte un quadro spaventosamente concordante. Per esempio, in tutti i Paesi o in tutte le regioni presi finora in esame, è emerso che il 4-7% dei preti e dei religiosi ha commesso reati sessuali su minori loro affidati. In tutti i Paesi in cui la Chiesa cattolica ha svolto un certo ruolo nella seconda metà del secolo scorso, si ritiene che il numero di vittime, già solo sulla base dei casi registrati, sia di diverse migliaia negli ultimi 70 anni. E questo dato si basa solo sui casi denunciati di reati sessuali commessi su minori. È noto che il numero di casi di reati sessuali non denunciati è particolarmente elevato in quest'ambito, a maggior ragione quando sono commessi in un sistema relativamente chiuso come quello della Chiesa. Il numero effettivo di autori e autrici, nonché di vittime, è di gran lunga superiore alle cifre riportate nei rapporti. A ciò vanno aggiunte le aggressioni sessuali contro le persone adulte – dalle molestie sessuali sul posto di lavoro alla coazione sessuale e alla violenza carnale nell'ambito di

Autore

Dr. iur. can. Stefan Loppacher

Responsabile della prevenzione della Diocesi di Coira.





«La ricerca si focalizza sulle strutture che hanno permesso gli abusi sessuali su minori e adulti, strutture che hanno fatto di tutto per impedire di fare luce su questi reati e di perseguirli.»

rapporti di dipendenza istituzionale o spirituale – che finora non sono quasi mai state prese in considerazione, o lo sono state solo in minima parte.

L'evoluzione in Svizzera

L'anno scorso, le tre organizzazioni cattoliche nazionali della Svizzera hanno commissionato al seminario di storia dell'Università di Zurigo, nell'ambito di un progetto pilota, un primo lavoro di ricerca sulla storia degli abusi sessuali nel contesto della Chiesa cattolica romana in Svizzera dalla metà del XX secolo in poi. Il 12 settembre 2023 sono stati pubblicati i risultati di questo primo anno di ricerca ed è stata annunciata la continuazione e l'approfondimento delle indagini nell'ambito di un progetto successivo triennale (2024–2026). Si tratta di uno dei primi

progetti che include esplicitamente le persone adulte come vittime di reati sessuali nel contesto cattolico. La ricerca si focalizza sulle strutture che hanno permesso gli abusi sessuali su minori e adulti, strutture che hanno fatto di tutto per impedire di fare luce su questi reati e di perseguirli. La Chiesa cattolica svizzera ha tuttavia iniziato ad affrontare l'intera tematica già 20 anni fa. È fondamentale che le esperienze delle vittime siano ora sempre più prese sul serio e rivelate, anche se ciò avviene molto troppo tardi e con ancora troppa riluttanza. Una sintesi di questa evoluzione, una panoramica delle ricerche e dei rapporti effettuati finora e i relativi dettagli sull'attuale progetto di ricerca dell'Università di Zurigo sono disponibili nel sito www.abusi-catt-info.ch.

Proteggere gli autori e le autrici di questi reati anziché le vittime

Tutte le ricerche dimostrano all'unanimità che non vi è stata una collaborazione attiva con le autorità di perseguimento penale dello Stato fino agli anni 1990 e in parte anche oltre. Al contrario: i reati sono stati generalmente insabbiati, in parte per ingenuità e irresponsabilità, in parte sistematicamente e con l'aiuto di esperti, e il loro perseguimento penale è stato ostacolato. Persino gli autori e le autrici rei confessi o già condannati sono stati nella maggior parte dei casi semplicemente trasferiti o addirittura promossi. In quanto organizzazione attiva a livello mondiale, la Chiesa ha anche potuto far capo alle sue varie reti internazionali per trasferire in tempi molto brevi le persone indiziate

di un reato in un Paese senza trattato di estradizione, sottraendole di fatto alla giustizia. È stato dimostrato che i/le colpevoli sono stati protetti, spesso con un enorme sforzo logistico e finanziario. Così facendo si è fatto i conti, consapevolmente e inconsapevolmente, con la possibilità di fare altre vittime. I motivi di questo comportamento sono molteplici, in parte paragonabili a quelli di altre istituzioni, in parte specifici alla Chiesa cattolica. Fra i fattori importanti in quest'ambito vi sono un'immagine di sé deformata, scollegata dalla realtà sociale, strutture maschili, una mancanza di separazione dei poteri e di controllo del potere, nonché altri aspetti caratteristici di una società parallela. Proteggere la reputazione della Chiesa era l'obiettivo supremo, superiore persino al benessere e alla protezione delle persone. Da notare che anche gli aspetti della dottrina e della morale della Chiesa svolgono un ruolo altamente problematico in questo contesto. "La morale sessuale repres-

parte dei membri del clero. Ma questi fattori hanno facilitato e favorito i delitti e i crimini e, in particolare, il loro insabbiamento." (Großbölting 2022).

Relazioni di dipendenza religiosa e modelli comportamentali

Come in altri contesti istituzionali, di solito gli atti commessi sono pianificati accuratamente. Gli autori e le autrici di simili reati selezionano le loro vittime in modo mirato e secondo criteri precisi (p. es., ambiente sociale difficile, dipendenza finanziaria della vittima o della sua famiglia, legame particolare con la Chiesa, ecc.). Gran parte di autori e autrici di simili reati in seno alla Chiesa ha una solida formazione teologica, occupa una posizione di rilievo e, in alcuni casi, è a tutt'oggi quasi intoccabile, per via dello statuto gerarchico o della funzione svolta. A ciò si aggiungono le limitate risorse di personale, il che rende ancora più difficile il compito di separarsi da persone "problema-

con la pretesa di predicare la verità e di condurre le persone verso la salvezza eterna che non potranno raggiungere senza il sostegno della Chiesa. Spesso, questa funzione di modello e di guida viene ulteriormente esacerbata a livello spirituale, suggerendo, per esempio, che Dio parla direttamente attraverso la voce del prete esprimendo così la sua volontà. Questo rafforza ancora di più i rapporti di dipendenza già delicati tra i padri spirituali e i minori o gli adulti in cerca di aiuto e aumenta i rischi di abuso di potere. Di fronte ad una persona con uno "status di guru", i suoi seguaci sono facilmente in preda a conflitti di coscienza quando vogliono opporsi alla sua volontà, il che li rende ancora più vulnerabili.

Abuso spirituale

L'abuso spirituale si verifica quando una persona viene manipolata, oppressa o soggiogata in nome di Dio, per spezzare in lei qualsiasi resistenza al fine di raggiungere i propri obiettivi (Schulz 2019). Questa forma di manipolazione psicologica con mezzi religiosi è strettamente legata alla violenza sessuale esercitata nella Chiesa. Le testimonianze delle vittime mostrano come gli atti di abuso siano integrati in contesti religiosi, reinterpretati e legittimati con argomenti teologici, e come la fiducia delle vittime e del loro entourage, fondata sull'istituzione, viene sfruttata spudoratamente. Le vittime sono manipolate in svariati modi prima, durante e dopo l'atto - ricorrendo ad argomenti religiosi, passi della Bibbia, ecc. - al fine di disorientarle, renderle arrendevoli, spezzare la loro resistenza e infine metterle a tacere. Se, dopo aver commesso un abuso, un prete dice per esempio alla sua vittima: "Se lo racconti a qualcuno, i tuoi genitori moriranno." oppure "... poi il diavolo verrà a prenderti e andrai all'inferno.", profferisce minacce sommesse che hanno un forte ascendente su una persona estremamente devota. Si tratta di gravi forme di violenza psicologica che già di per sé possono causare danni enormi con effetti spesso



©tonobalaguer/123RF.COM

«Se lo racconti a qualcuno, poi il diavolo verrà a prenderti e andrai all'inferno.»

siva, il mutismo, l'indifferenziazione e il bigottismo nel dibattito sull'amore fisico, l'accento sempre messo sull'autorità ecclesiastica e la richiesta di obbedienza illimitata: tutti questi fattori non sono stati la causa diretta degli abusi commessi su minori e pupilli da

tiche". Grazie a questa posizione di potere - apparentemente legittimata da Dio - l'autore o l'autrice di un simile reato adotta spesso un atteggiamento di superiorità nei confronti della sua vittima, e questo su più fronti. Si presenta in nome di Dio e della Chiesa,

Codice di condotta

Il codice di condotta elaborato dalla Diocesi di Coira nel 2022 costituisce uno strumento fondamentale per la gestione dei rischi in tutti gli ambiti del lavoro pastorale. Questo strumento è ora disponibile in quattro lingue (tedesco, francese, italiano e spagnolo):

www.zhkath.ch



- Über uns
- Publikationen
- Handbücher
- Codice di condotta per la gestione del potere (PDF)

permanenti per le vittime. In simili casi, inoltre, si verifica anche una classica inversione di colpa, che consiste per l'autore o l'autrice di un simile delitto di trasferire la responsabilità del reato commesso sulla vittima.

Le sfide del lavoro di prevenzione

Data la lunga storia di questa istituzione, il lavoro di prevenzione non si riassume a semplici corsi di sensibilizzazione e offerte di formazione continua. Queste possibilità sono certo un elemento importante. Per affrontare le cause reali, ci vogliono tuttavia strumenti pratici come i codici di condotta che permettono di identificare chiaramente le situazioni di rischio in cui potrebbero incappare le persone che occupano una posizione di potere e sono coinvolte in relazioni di dipendenza spirituale. Si tratta pure di definire il quadro in cui si inserisce l'esercizio della professione definendo concreti standard di qualità. D'altro canto, è importante che siano condotte analisi critiche indipendenti sull'intero sistema ecclesiastico e che vengano avviate le riforme corrispondenti. Ciò richiede che le persone responsabili in seno alla Chiesa imparino rapidamente a trattare in modo costruttivo le voci critiche.

Da decenni sono presenti enormi lacune nella politica e nella gestione del personale della Chiesa a livello mondiale. Queste lacune devono essere riconosciute in quanto tali e colmate. Per ristabilire la situazione e avviarsi verso una Chiesa degna dell'essere umano, occorrerà cambiare di mentalità, operare un cambio di rotta per uscire dai vicoli ciechi – non da ultimo anche teologici – rivedere le strutture consolidate di potere ecclesiastico e porre fine a una dottrina sessuale repressiva e ossessiva. Riuscire ad effettuare un cambiamento culturale onesto è un prerequisito essenziale per rendere la Chiesa un luogo più sicuro per tutti.

Fonti (disponibili solo in tedesco)

Schulz, Hanna A., *Was ist geistlicher Missbrauch? Perfide Konstrukte*, in: Herder Korrespondenz 73/10 (2019), pagg. 36–38.

Großbölting, Thomas, *Die schuldigen Hirten. Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche* (Freiburg im Breisgau 2022), pag. 207

Violenza contro, con e per Dio

Nel suo contributo tanto esigente quanto illuminante, il teologo protestante Frank Mathwig (Università di Berna) fa luce sulle complicate relazioni tra Stato, religione e violenza (criminale) da una prospettiva etico-teologica. La sua conclusione: lo Stato potrebbe imparare molto su se stesso analizzando le forme di violenza a sfondo religioso.

I. Religione e violenza

Oggi, quando si parla di criminalità e religione, la maggior parte delle persone pensa agli atti di terrorismo islamici e alla violenza sessualizzata nei confronti di minori e persone affidate alle cure del clero o di istituzioni ecclesiastiche. In entrambi i casi, si tratta di pratiche

lesive della dignità, che rendono le persone indifese vittime di una violenza eccessiva, le quali ignorano arbitrariamente il diritto in vigore. La religione entra in gioco, da un lato, quando gli atti di terrorismo vengono legittimati invocando un Dio e sono considerati un tributo divino e, dall'altro, quando la vio-

lenza sessuale perpetrata prevalentemente su bambini e giovani non è certo contestata, ma viene coperta dalle autorità ecclesiastiche e dai/dalle responsabili per proteggere l'istituzione religiosa. Questi due modi di procedere hanno in comune il fatto di ergersi a giudici della propria causa e di sviluppare un'immunità alle leggi dello Stato invocando la sovranità divina. Come nel caso di Jake ed Elwood dei "Blues Brothers" che, "in missione per conto del Signore", se ne infischiano bellamente delle leggi al fine di salvare dalla bancarotta l'orfanotrofio,

Autore

Prof. Dr. Frank Mathwig

Professore titolare di etica presso l'Istituto di teologia sistematica dell'Università di Berna.





«Come nel caso di Jake ed Elwood dei 'Blues Brothers' che, 'in missione per conto del Signore', se ne infischiano bellamente delle leggi al fine di salvare la bancarotta l'orfanotrofo, gestito dalla Chiesa, in cui sono cresciuti, si suppone che un presunto scopo superiore, considerato buono e giusto, giustifichi gli eccessi di violenza terroristica e la copertura criminale di reati.»

gestito dalla Chiesa, in cui sono cresciuti, si suppone che un presunto scopo superiore, considerato buono e giusto, giustifichi gli eccessi di violenza terroristica e la copertura criminale di reati. L'*hybris* che caratterizza quest'auto-immunizzazione religiosa consiste, da un lato, nel disprezzare le norme sociali e legali generalmente accettate e, dall'altro, nell'ignorare i compiti di controllo e regolamentazione che spettano alle istituzioni statali. Viene quindi diffusa una "seconda realtà" normativa, che (1°) rivendica per sé un sistema di norme esclusivo e (legalmente) inattaccabile, che (2°) è diretto da un obiettivo superiore, che "non è di questo mondo" (Giovanni 18,36) e quindi che (3°) sfugge al giudizio secolare e al controllo statale.

Se gli atti commessi suscitano l'indignazione sociale, quest'ultima è diretta anche contro i contesti religiosi, considerati un terreno fertile per la violenza o, al contrario, diametralmente opposti ai valori religiosi di pace, amore per il prossimo e assistenza. Di fatto,

entrambe le osservazioni sono valide. Da sempre la violenza è una caratteristica antropologica e la probabilità che si manifesti è permanente. La violenza è una protezione per non diventare vittima della violenza altrui, facendo degli altri le vittime della propria violenza. Le religioni sono invischiata in queste storie di violenza. Esiste quindi uno stretto legame tra *violenza e religioni*: queste ultime la alimentano cercando nel contempo di superarla. È invece più ostica la questione della *violenza religiosa*, ossia delle forme di violenza

La violenza è una protezione per non diventare vittima della violenza altrui, facendo degli altri le vittime della propria violenza.

che – a differenza dei casi di terrore, abuso sessuale e intralcio alla giustizia menzionati in precedenza – si verificherebbero esclusivamente in contesti religiosi o ne sarebbero il prodotto.

II. La violenza nel contesto giudeo-cristiano

Culturalmente, lo sguardo che la tradizione cristiana rivolge alla violenza è caratterizzato dal divieto ebraico di uccidere e dal comandamento cristiano di amare il prossimo come sé stessi. Più precisamente, nei testi giudeo-cristiani si incontrano tre prospettive riguardanti la violenza umana: (1°) la prospettiva categorica sulla peccaminosità della creatura umana, (2°) la prospettiva morale sull'inosservanza dei comandamenti divini e (3°) la prospettiva pratica su una particolare obbedienza dovuta a Dio. A fare la differenza non sono le azioni in sé, bensì sono la loro ragione (autorizzazione), i loro contesti, le loro motivazioni, le loro intenzioni e i loro obiettivi. Dal punto di vista giudeo-cristiano, la violenza costituisce un oltraggio a Dio stesso, alla sua creazione e ai suoi comandamenti. L'idea sottostante è che Dio non è solo all'origine dell'ordine della creazione, bensì lo protegge pure, fa rispettare le sue leggi e funge da giudice. L'istituzione giuridica divina è fondamentalmente in contrasto, e spesso in modo conflittuale, con il sistema giudiziario secolare (la legge del Signore o la legge dello Stato). Mentre il giudizio divino si basa sullo status ontologico della condizione di peccatore (contro cui il cristianesimo ha contrapposto la morte e la resurrezione di Gesù), la giustizia umana giudica le azioni delle persone in quanto soggetti responsabili, liberi, capaci di intendere e volere.

A parte la parentesi aperta alla fine del IV secolo con la svolta costantiniana, periodo in cui il cristianesimo diventa religione di Stato (*orbis christianus*), l'obbedienza personale nella fede si trasforma in un dovere civico e il servizio pubblico in un servizio religioso, in Europa occidentale non c'è (stata) una vera e propria contraddizione tra Stato e religione dal punto di vista legale. I testi del Nuovo Testamento forniscono già le basi per una comprensione differenziata. Se da un lato la legittimità del potere sovrano e delle sue leggi deriva dalla

paternità divina (creazione), dall'altro la disobbedienza è anch'essa legittima e può persino contemplare la violazione del diritto. Questi due approcci si trovano in un rapporto di regola ed eccezione. La regola è: "Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio; e quelle che esistono sono stabilite da Dio." (Romani 13,1). Questo principio è assoluto, indipendentemente dalla forma di stato e dal giudizio espresso sull'esercizio del potere. Vi sono tuttavia dei limiti da non oltrepassare: "Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini." (Atti degli Apostoli 5,29). L'obbedienza alle leggi viene pervertita quando è in contraddizione con l'obbedienza a Dio.

Adattarsi o resistere: la questione si pone trattandosi del rapporto tra Chiesa e Stato (il diritto), e si pone diversamente a seconda delle confessioni. Per motivi teologici, la Chiesa cattolica è critica nei confronti dell'autonomia dello Stato, il luteranesimo tende a un'indipendenza dualistica di Chiesa e Stato, mentre i riformati (calvinismo) sostengono una complementarità del rapporto. A prescindere da ciò, il rapporto tra le Chiese e lo Stato è caratterizzato da una tensione etica di base che al giorno d'oggi si manifesta nell'atteggiamento critico di alcune Chiese nei confronti delle disposizioni di legge sull'aborto e sulla procreazione medicalmente assistita, che assume la forma di disobbedienza civile, come l'alloggio concesso nelle chiese come reazione alla politica dello Stato in materia di asilo e rifugiati, o di rifiuto di conformarsi a determinati doveri e diritti prescritti dallo Stato per motivi di coscienza. Tuttavia, avviare un'azione concreta *contra legem* per motivi di coscienza non nega il diritto in vigore, bensì afferma – riferendosi eticamente ad una giustizia superiore – che si tratta di un caso limite che può giustificare una violazione della legge in una situazione concreta. La validità fondamentale del diritto rimane intatta, nella misura in cui la persona che lo viola non contesta allo Stato il suo potere sanzionatorio.

III. Violenza e criminalità

Finora si è solo parlato di violenza, ma non si è ancora affrontato il tema della criminalità. Il termine "criminalità" designa forme di violenza perpetrate in violazione della legge in vigore e che compromettono il monopolio statale del ricorso alla violenza. Si considera criminale un atto per il quale una persona, a cui l'atto può essere imputato come suo, viene condannata penalmente. Il concetto giuridico di criminalità è più limitato rispetto al concetto etico di violenza. Mentre la valutazione della violenza è notoriamente controversa, la criminalità è definita in modo positivo e distinto in diritto (codice penale). E mentre la criminalità attiva *ipso facto* il potere sanzionatorio dello Stato, la violenza può essere proscritta, ignorata, tollerata o persino moralmente legittimata dalla società. Lo Stato pronuncia una sanzione nell'ambito di

I giudizi morali sono essenzialmente rivolti alla persona, le sentenze legali sono pronunciate esclusivamente nei confronti degli atti che quest'ultima ha commesso.

una procedura legale ordinata in cui viene fatta una distinzione categorica tra le istanze che legiferano, che portano avanti l'accusa, che giudicano e applicano la legge, mentre nel caso dell'ostracismo morale, la definizione delle norme, l'accusa e il giudizio possono coincidere (cfr. i social media come tribunali morali). I giudizi morali sono essenzialmente rivolti alla persona, le sentenze legali sono pronunciate esclusivamente nei confronti degli atti che quest'ultima ha commesso. In senso stretto, il diritto non riconosce una "persona criminale" nel modo in cui si può parlare moralmente di una "persona cattiva" o "malvagia". Anche se la persona non può essere dissociata dalle sue azioni, questo non significa però che il rispetto per (la dignità di) una persona possa essere fatto dipendere da una qualificazione del suo com-

portamento. Qualsiasi valutazione di un atto è necessariamente provvisoria. Da un punto di vista giuridico, nessun atto, per quanto grave esso sia, giustifica che venga pronunciato un giudizio definitivo sulla persona. Per questo motivo, gli Stati di diritto in Europa occidentale rifiutano la pena di morte, non solo per la fondamentale fallibilità degli esseri umani quando pronunciano sentenze (tribunali), ma anche perché un diritto all'annientamento della persona trasformerebbe il potere statale in una fatale totalità.

Lo scetticismo dimostrato dal legislatore nei confronti del proprio potere di legiferare e di applicare la legge ha una solida ragione d'essere: deve infatti affrontare il paradosso di dover contenere la violenza con la forza. Il liberalismo politico e legale vi reagisce con la separazione dei poteri: l'organo giudiziario (i tribunali) dev'essere categoricamente separato dall'organo legislativo (il popolo sovrano) e dall'organo che si occupa dell'applicazione e dell'esecuzione della legge (esercito, polizia, autorità statali). Secondo la stessa teoria, la polizia, i tribunali e gli organi di esecuzione delle pene, quando esercitano il loro "potere di mantenimento del diritto", sono funzionalmente soggetti al diritto e non possiedono "un potere di creare del diritto". Le espressioni sono tratte dal saggio "Per la critica della violenza" di Walter Benjamin pubblicato nel 1921. Il filosofo vi descrive la violenza come un fenomeno morale che necessita di una sfera di diritto e giustizia per diventare visibile. L'orizzonte normativo crea le basi e i criteri per una convivenza sociale riuscita così come le relative categorie indispensabili di libertà, autodeterminazione, imputazione, responsabilità, colpevolezza e punizione. Per poter determinare se un'azione è deviante, cattiva o ingiusta (lat. *crimen* dal lat. *cernere* = distinguere), ci vuole una definizione generalmente riconosciuta di ciò che è bene e giusto. E occorre basarsi su un solido concetto di libertà per poter imputare a una

persona un'azione cattiva o ingiusta e le sue conseguenze.

Ma come e da cosa si riconosce la violenza? (1°) La tegola che cade e colpisce una persona sulla testa può provocare lo stesso dolore di un pugno in faccia, e (2°) una rianimazione può arrecare al petto le stesse lesioni causate da una rissa. Solo nel secondo caso però si tratta di un atto di violenza nel senso morale e legale del termine. (3°) La violenza esercitata dallo Stato per far valere il proprio monopolio della forza non differisce, a livello fisico, dalla violenza criminale che vuole contenere. Da un punto di vista di medicina forense e di medicina d'urgenza, non c'è differenza tra le ferite inflitte alle vittime di violenza – la poliziotta e il delinquente – c'è solo da una prospettiva legale. Nel 1° e nel 2° caso, si giungerà alla conclusione che si tratta sia di una causa fatale e sfortunata, sia di una

Il dettame secondo cui il fine giustifica i mezzi è valido solo per l'esercizio del monopolio statale del ricorso alla violenza.

causa intenzionale o deliberata. Nel 3° caso, non si tratta di *cause effettive*, ma della *funzione* della violenza fisica. Il fatto di sanzionare o meno la violenza considerata criminale dipende dalla funzione in cui qualcuno la esercita. La violenza della polizia, in quanto *mezzo* al fine di tutelare la legge, sfugge alla sanzione legale. Al contrario, ogni altra forma di violenza criminale – ad eccezione del diritto d'emergenza personale all'autodifesa – è sanzionata perché è considerata una *manifestazione* di una violazione della legge che non può essere né relativizzata, né annullata per la sua stessa finalità. Il dettame secondo cui il fine giustifica i mezzi è valido solo per l'esercizio del monopolio statale del ricorso alla violenza. La sanzione della violenza criminale, effettivamente prescritta dalla legge, cessa di essere applicata quando, in quanto potere dello Stato, è utilizzata per un fine "buono", ossia tutelare la legge.

IV. Critica dell'organizzazione del potere

Il monopolio statale del ricorso alla violenza, che vincola l'autorizzazione all'uso criminale della violenza esclusivamente all'esercizio di determinati compiti dello Stato, si basa sulla funzione di creazione e conservazione del diritto, prerogativa delle autorità statali. Questa è la classica narrazione di legittimazione dello Stato liberale sin dai suoi albori con Thomas Hobbes nel XVI secolo. Si fonda sulla rinuncia personale e volontaria alla violenza da parte delle cittadine e dei cittadini a favore della politica di mantenimento dell'ordine affidato allo Stato sulla base di due presupposti fondamentali: (1°) gli esseri umani sono violenti e rendono il mondo insicuro (Hobbes: "l'uomo è un lupo per l'uomo") e (2°) il trasferimento della violenza dalle mani di cittadine e cittadini nelle mani dello Stato rende il mondo sicuro. La promessa di sicurezza (Christoph Menke: "diritto all'autoconservazione") dello Stato implica un generale stato di insicurezza generato dalla minaccia permanente di ogni singola persona da parte di ogni altra persona. Alla base dell'idea di Stato liberale c'è la constatazione, disincantata e deprimente, che "l'essere umano" è cattivo e violento, per cui la convivenza può essere garantita e assicurata solo dalla monopolizzazione – e non dall'abolizione (!) – di mezzi cattivi e violenti. La stabilità e la plausibilità del monopolio statale del ricorso alla violenza dipendono quindi essenzialmente dal fatto che occorre veicolare sistematicamente un'immagine negativa dell'essere umano. All'epoca, nessuno avrebbe pensato che le società liberali avrebbero potuto un giorno essere vittime del successo della loro narrativa fondante pessimistica (neonazionalismo, immagini stereotipate, xenofobia, razzismo, rifiuto, sessismo, disabilismo, ecc.). La sfiducia e la resistenza della popolazione che deplorano da tempo i governi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti sono proprio dovuti alla sfiducia e alla resistenza che gli Stati stessi hanno inculcato nella

mente delle loro cittadine e dei loro cittadini con la narrazione del monopolio della violenza. Gli spiriti della violenza possono essere domati ricorrendo costantemente alla forza.

La specifica legittimazione della violenza da parte dello Stato liberale si riflette direttamente sulla sua concezione della violenza e sul suo uso della forza. La distinzione che opera lo Stato tra violenza legittima e violenza punibile è essa stessa un atto di violenza per due motivi: (1°) questa distinzione

La stabilità e la plausibilità del monopolio statale del ricorso alla violenza dipendono quindi essenzialmente dal fatto che occorre veicolare sistematicamente un'immagine negativa dell'essere umano.

è violenta perché non è essa stessa legittimata da nessuna legge, bensì la precede necessariamente per giustificare la sua legittimazione (Jacques Derrida: "foundational violence", ossia violenza fondatrice). Il fatto che lo Stato debba ricorrere a mezzi violenti per far rispettare e garantire l'ordine è giustificato esclusivamente dalla "natura" non pacifica dell'essere umano e dalla sua notoria propensione alla violenza, nonché dall'affermazione secondo cui il solo rimedio per curare questo difetto umano è ricorrere alla violenza. (2°) Il monopolio esercitato dallo Stato sulla definizione della violenza è anch'esso violento. Lo Stato liberale si focalizza esclusivamente sulla violenza codificata dal legislatore come criminale. Il potere legislativo include non solo il potere di definire *chi* dev'essere sanzionato o meno da parte dello Stato, ma anche il potere di definire *quale* violenza è condannabile in quanto violenza *criminale*. La storia dimostra che, da un lato, non tutta la violenza è sanzionata e che, dall'altro, non tutta la violenza codificata come criminale è sempre violenta. Non molto tempo fa, l'omosessualità e l'aborto erano criminalizzati e violentemente perseguiti

perché considerati una minaccia all'ordine pubblico. Si sanziona l'uccisione nell'ambito di un raid armato, ma non si punisce la morte causata dalla povertà o dalla malnutrizione. Infine, numerose forme di violenza discriminatoria non erano e non sono tuttora rilevanti ai sensi del diritto penale, ma sono state e sono ancora suffragate e rafforzate dalla visione arbitraria e particolare del diritto. A questo proposito, vi sono diversi elementi che parlano a favore della tesi di Christoph Menke, secondo cui non sono i soggetti a creare il loro ordinamento giuridico, bensì è piuttosto il diritto a generare i suoi soggetti. Il programma liberale di uguaglianza dei diritti soggettivi per ogni persona ha il suo lato negativo perché non contempla tutte le persone, ma considera solo quelle che corrispondono allo stereotipo della persona normale, ossia il borghese così come è stato forgiato nel corso della storia. La persona normale costituiva, in una certa misura, la versione sicura e prevedibile del genere umano precario dell'era moderna, di cui Hobbes aveva tracciato la genealogia. Di conseguenza, le persone "diverse" non sono escluse, finché soddisfano questo

Si sanziona l'uccisione nell'ambito di un raid armato, ma non si punisce la morte causata dalla povertà o dalla malnutrizione.

stereotipo. In passato, questo paradigma antro-po-politico aveva giustificato il colonialismo come strategia di umanizzazione globale e oggi sta alla base dei concetti di integrazione e inclusione che hanno il sopravvento in molti settori della società.

Cosa ne consegue per la questione iniziale riguardante il rapporto tra religione e criminalità? 1° Quando rinuncia alle giustificazioni religiose, lo Stato non si libera del suo problema di legittimazione, bensì lo aggrava ulteriormente. Di fatto, la legittimazione religiosa può ancora basarsi sulla tesi di una fede condivisa che favorisce il senso di



Thomas Hobbes: "Il Leviatano", copertina, incisione di Abraham Bosse, 1651.

appartenenza ad una comunità di cui è il fermento. Per contro, la narrazione naturalistica che mette in risalto un singolo individuo violento non va oltre lo stadio di pura e semplice affermazione. Thomas Hobbes e il liberalismo politico che ne è seguito commettono lo stesso errore di categorizzazione attribuito all'inizio al terrorismo religioso e all'insabbiamento praticato dalla Chiesa. La definizione teologica della peccaminosità della creatura serve – attraverso un capovolgimento antropologico – da schema per un programma morale che regge l'ordine pubblico. 2° Lo Stato e la religione hanno lo stesso problema di immunizzazione. In quanto autorità normative, devono affermare per se stessi una sovranità generata e confermata unicamente dal fatto di essere riconosciuta in quanto tale che in sostanza è infondata. Il potere regolatorio e sanzionatorio si basa su un'affermazione iniziale senza fondamento che si autodefinisce e si impone con la forza. Il potere non riuscirà più a liberarsi di questo legame con la violenza, bensì lo riprodurrà trasformandolo in una struttura auto-immunizzante a favore della sua prerogativa in materia di definizione

positiva. 3° Il concetto di criminalità svolge un ruolo centrale, perché opera una distinzione tra violenza rilevante e violenza irrilevante rendendola quindi operativa per le autorità statali. 4° Il monopolio statale del ricorso alla violenza è confrontato ad un problema di camera di risonanza: questo monopolio consente di sanzionare violentemente ciò che definisce come violenza e proibisce la sanzione violenta nei confronti di ciò che lo Stato non considera come violenza soggetta a sanzione. Questo monopolio statale del ricorso alla violenza si immunizza da un lato dalle ambivalenze della violenza che copre positivamente (violenza dell'autorità) e negativamente (criminalità) e, dall'altro, dalla violenza che passa attraverso le maglie della rete legale che definisce la criminalità. 5° L'esercizio di questo monopolio statale del ricorso alla violenza con mezzi fondamentalmente riprovevoli esige, per essere legitti-

Lo Stato e la religione hanno lo stesso problema di immunizzazione. In quanto autorità normative, devono affermare per se stessi una sovranità generata e confermata unicamente dal fatto di essere riconosciuta in quanto tale che in sostanza è infondata.

mata, di criminalizzare le vittime della violenza statale. 6° L'ambivalenza della visione biblico-cristiana dell'ordine stabilito solleva la questione dei limiti della violenza statale e delle possibilità legittime o addirittura necessarie di infrangere la legge (diritto di resistenza, reciprocità) e di sostituirne un'altra imponendola (con la forza).

Thomas Hobbes ha assegnato al suo prototipo di Stato moderno il nome del mostro biblico "Leviatano" che descrive come "dio mortale". Lo Stato e la legge farebbero quindi bene ad esaminare le varie forme di violenza religiosa e ad analizzarle approfonditamente. In quest'ambito ne trarrebbero molti insegnamenti su se stessi.

Mutilazioni genitali femminili: un problema globale e complesso

Le mutilazioni genitali femminili non sono – come spesso si presume – un fenomeno esclusivamente africano. Si tratta di un problema globale che in ultima analisi affonda sempre le proprie radici nella credenza della disuguaglianza di genere. Si stima che in Svizzera siano 22 000 le donne e ragazze ad esserne vittime o a rischio. Questo articolo illustra come la Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili affronta il problema.

Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con l'espressione mutilazioni genitali femminili (Female Genital Mutilation/Cutting = FGM/C) si designano "tutte quelle procedure che implicano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni degli organi genitali femminili per motivi non-terapeutici".

L'OMS distingue quattro diversi tipi di mutilazione genitale femminile che differiscono notevolmente tra loro in funzione del livello di circoncisione. L'intervento praticato dipende dalla regione e dalla rispettiva comunità. Anche l'età al momento della circoncisione

varia: la maggior parte delle FGM/C viene eseguita poco dopo la nascita, nell'infanzia o nella pubertà. In alcuni casi viene eseguita anche prima del o dopo il matrimonio o il primo parto.

La circoncisione femminile può avere numerose conseguenze fisiche e psicologiche che possono essere acute – soprattutto forte dolore, sanguinamenti e infezioni – o di lunga durata, come infezioni croniche, dolori durante la minzione o le mestruazioni, nonché limitazioni della sensazione sessuale e complicazioni durante il parto. Molte vittime vivono l'intervento come un atto traumatico. Le suddette conseguenze delle FGM/C non si manifestano però allo stesso modo in tutte le ragazze e le donne. Il grado di gravità della circoncisione genitale femminile, l'età e le circostanze in cui è stata praticata (p. es., l'igiene) svolgono un ruolo importante.

Si stima che oltre 200 milioni di ragazze e donne in tutto il mondo siano vittime della circoncisione genitale femminile, a cui si aggiungono circa tre milioni di nuovi casi ogni anno, anche se secondo l'UNICEF si è comunque registrato un parziale calo del numero degli interventi. La circoncisione genitale femminile è praticata principalmente nelle regioni occidentali, orientali e

nordorientali dell'Africa, ma è diffusa anche in alcuni Paesi del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Le FGM/C non sono quindi – come spesso si presume – un fenomeno esclusivamente africano. Si tratta di un problema globale che affonda le proprie radici nella disuguaglianza di genere presente nelle più svariate società.

La situazione in Svizzera

In Svizzera, il tema delle FGM/C ha acquisito maggiore importanza negli ultimi anni per via dell'arrivo di persone provenienti da Paesi con alti tassi di circoncisione. Oggi si stima che in Svizzera siano circa 22 000 le donne e ragazze ad essere vittime o a rischio di circoncisione genitale femminile. La maggior parte di loro proviene da Eritrea, Somalia, Etiopia, Egitto, Indonesia, Costa d'Avorio, Guinea e Sudan.

La circoncisione genitale femminile costituisce una grave violazione dei diritti umani. La stragrande maggioranza degli Stati – fra cui anche i principali Paesi d'origine – ha emanato leggi che vietano le FGM/C. Dal 2012, la Svizzera dispone di un articolo di legge esplicito che vieta la circoncisione genitale femminile e che prevede una pena privativa della libertà fino a dieci anni. In quanto reato perseguibile d'ufficio, le FGM/C devono essere perseguite d'ufficio dall'autorità di perseguimento penale.

Inoltre, la pena si applica non solo alla persona che pratica la circoncisione, ma anche alle persone che hanno indotto, incitato o acconsentito a questo atto. Secondo il diritto svizzero, anche chi ha commesso l'atto all'estero dev'essere essere punito. In origine, l'obiettivo era di impedire che le ragazze che vivono nel nostro Paese venissero portate all'estero durante il periodo delle vacanze per essere sottoposte alla circoncisione. Il tenore dell'articolo 124 CP, tuttavia, conferisce alla Svizzera la competenza universale di punire la circoncisione genitale femminile. Questo indipendentemente dal fatto che l'atto sia punibile, o meno, nel luogo in cui è stato praticato o che la persona

Autrici

Simone Giger e Denise Schwegler

Responsabili del progetto di prevenzione delle mutilazioni genitali femminili presso Caritas Svizzera / Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili.





«A livello di prevenzione, la Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili lavora a stretto contatto con uomini e donne delle comunità in cui si pratica questo atto, che hanno un'ottima rete di contatti e sono rispettati nelle loro comunità.»

imputata avesse, o meno, un legame con la Svizzera al momento dell'atto. Ciò significa che si possono perseguire penalmente anche i reati commessi all'estero avvenuti molto prima che la persona entrasse in Svizzera.

Questa disposizione di legge – unica in Europa – presenta tuttavia delle insidie. Sussiste infatti il rischio che le ragazze e le donne vittime di tale pratica, circondate nel loro Paese d'origine prima di giungere in Svizzera, non cerchino consulenza o assistenza medica per paura di un procedimento penale. Anche il Consiglio d'Europa ha recentemente criticato la Svizzera per l'ampio campo di applicazione dell'articolo 124 del Codice penale.

Quasi nessuna denuncia, poche sentenze

Dall'introduzione di questa disposizione penale nel 2012, sono state sporte solo poche denunce. Finora, infatti, sono state emesse solo due sentenze, e in entrambi i casi per reati commessi all'estero, prima dell'arrivo in Svizzera. Le ragioni del tasso di denuncia

relativamente basso potrebbero essere riconducibili al fatto che, come per altre forme di violenza intrafamiliare o domestica, le persone coinvolte si trovano in una situazione di conflitto di lealtà. Inoltre, i minori – ma anche gli adulti che non padroneggiano la lingua nazionale e non conoscono la legislazione svizzera – spesso non sono in grado di organizzarsi per richiedere aiuto e supporto. Inoltre, si suppone che un'integrazione riuscita dia luogo ad un cambiamento di valori e ad un abbandono di questa pratica nell'ambito delle comunità di migranti.

Motivi invocati per la circoncisione genitale di bambine e donne

Le giustificazioni fornite per la pratica delle FGM/C sono molteplici proprio come le società stesse. Le comunità che le praticano hanno tuttavia in comune il fatto di essere patriarcali, di percepire la sessualità femminile come una minaccia e di considerare le FGM/C come una norma sociale strettamente correlata all'identità della loro comunità.

Le FGM/C sono una tradizione antichissima che ha avuto origine nell'antico Egitto. Questa pratica millenaria continua perché "si è sempre fatto così". In certi luoghi, la circoncisione genitale femminile rappresenta un rito di passaggio per preparare una ragazza all'età adulta e al matrimonio, e molto spesso costituisce un prerequisito per sposarsi. Come norma sociale, la circoncisione genitale femminile permette di decidere dell'appartenenza della ragazza alla famiglia e alla società oppure della sua esclusione da essa. Questo spiega perché i genitori fanno circoncidere le proprie figlie, malgrado talvolta conoscano perfettamente le conseguenze negative di questa pratica: una scelta che sembra essere "il male minore". A ciò si aggiungono miti di natura medica – alcuni dei quali sono difficili da estirpare – come, per esempio, "la circoncisione favorisce la fertilità". Vengono pure citati motivi estetici.

Giustificazioni religiose

Infine, ma non meno importante, in molte comunità la pratica della circoncisione

genitale femminile è motivata da giustificazioni religiose. Tuttavia, non si trovano prove né nella Bibbia, né nel Corano e neppure nella Torah che la circoncisione di ragazze e donne sia raccomandata o obbedisca addirittura ad un comandamento. Questa pratica risale all'epoca pre-cristiana e pre-islamica ed è quindi più antica di tutte le principali religioni del mondo. Ci sono comunità cristiane, ebraiche, musulmane e animiste in cui si pratica la circoncisione genitale femminile. Ma ce ne sono altrettante che non osservano questa tradizione, per esempio nei Paesi del Maghreb, in molti Paesi del Vicino e Medio Oriente e nella maggior parte di tutte le comunità cristiane.

Anche se fosse quindi assolutamente sbagliato considerare le FGM/C come una tradizione religiosa o un reato motivato dalla religione, non è sempre facile operare una distinzione tra usi e costumi culturali e religiosi. Anche tra gli studiosi di diritto delle religioni, non c'è unanimità sulla questione. Tuttavia, l'elemento centrale di questo dibattito è che la pratica è spesso intesa come atto religioso e quindi legittimata. È perciò essenziale separare la pratica dalla religione, sia nei circoli di specialisti, che nelle comunità in cui è praticata e

Non si trovano prove né nella Bibbia, né nel Corano e neppure nella Torah che la circoncisione di ragazze e donne sia raccomandata o obbedisca addirittura ad un comandamento.

nella popolazione. Per riuscirci occorre svolgere un lavoro d'informazione e di sensibilizzazione mirato in seno alle comunità, attività che dovrebbe essere effettuata da dignitari religiosi che hanno una buona reputazione nella comunità e dispongono delle relative competenze religiose. Intervenire in tal senso è essenziale per la prevenzione delle FGM/C: senza l'aiuto di imam, sacerdoti e studiosi di diritto delle religioni che grazie alle loro competenze

in materia possono fornire informazioni sui precetti e i divieti religiosi, ma anche sui principi religiosi fondamentali, è difficile convincere le persone credenti a rinunciare alla tradizione della circoncisione genitale femminile.

Prevenzione delle FGM/C: la Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili

Costituita nel 2016, la Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili è ampiamente finanziata dall'Ufficio federale della sanità pubblica e dalla Segreteria di Stato della migrazione, così come dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. È costituita da tre organizzazioni: Caritas Svizzera, Salute Sessuale Svizzera e Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung (il centro interdisciplinare per la ricerca nell'ambito degli studi di genere) dell'Università di Berna. La rete offre consulenza alle vittime, nonché alle professioniste e ai professionisti del ramo, svolge attività di prevenzione nelle comunità di migranti, sensibilizza le specialiste e gli specialisti e sostiene i Cantoni nella creazione di sportelli regionali sul tema della circoncisione genitale femminile.

A livello di prevenzione, la Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili lavora a stretto contatto con uomini e donne delle comunità in cui si pratica questo atto, che hanno un'ottima rete di contatti e sono rispettati nelle loro comunità. Queste persone ci consentono di raggiungere il pubblico destinatario, infondono fiducia e conferiscono credibilità al nostro lavoro. La Rete organizza insieme a queste donne e uomini – denominati “moltiplicatori/trici” – eventi di prevenzione e di sensibilizzazione, fornisce alle vittime e alle loro famiglie informazioni sulle conseguenze della circoncisione genitale femminile, sul divieto contemplato dal diritto penale elvetico e sulle offerte di sostegno disponibili in Svizzera.

La sfida più grande consiste nel de-tabuizzare questa tematica. Le FGM/C toccano aree sensibili come la sessua-

lità, la violenza domestica, le norme di genere e le questioni d'identità e di appartenenza a una certa comunità. Si tratta di argomenti difficili da trattare, e che d'altronde sono di rado sollevati esplicitamente dalle vittime, le quali però possono parlarne all'improvviso, per esempio quando si trovano in un centro di consulenza, durante un consulto medico o con una persona di fiducia.

È quindi ancora più importante non considerare il tema delle FGM/C in modo isolato, ma trattarlo nell'ambito degli scambi che mettono in contatto le specialiste e gli specialisti con migranti provenienti da comunità che praticano questo atto. Le specialiste e gli specialisti dei settori interessati – l'istruzione,



E-learning per specialiste/i (solo in tedesco e francese)

i servizi sociali, la sanità, la polizia e l'autorità di perseguimento penale – dovrebbero quindi possedere conoscenze di base in materia, in modo da individuare un eventuale coinvolgimento o pericolo in presenza di determinati indizi o dichiarazioni. I vari materiali forniti dalla Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili, come la pubblicazione *“Mutilazioni genitali femminili (MGF) e protezione dell'infanzia. Una guida per i professionisti”* e lo strumento di *e-learning per i professionisti*, permettono di acquisire conoscenze in materia. Entrambi gli strumenti sono disponibili sul sito della Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili. <https://www.mutilazioni-genitali-femminili.ch/rete/risorse/tutte-le-risorse>.

Su richiesta, la Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili offre anche corsi di formazione continua adattati alle esigenze specifiche delle

specialiste e degli specialisti dei vari ambiti professionali. Questo vale anche per le specialiste e gli specialisti della polizia: nel 2021, per esempio, la rete ha organizzato un corso di formazione continua sulle FGM/C presso l'Istituto svizzero di polizia, e nel 2022 ne ha organizzato un altro in occasione della riunione della rete *Brückenbauer* (costruttrici e costruttori di ponti) della polizia. Anche quest'anno è previsto un ulteriore corso di formazione continua su questo tema destinato agli/alle agenti di polizia.

FGM/C: un tema da trattare nell'ambito del lavoro di prevenzione della polizia?

A livello internazionale, le specialiste e gli specialisti sono unanimi nell'affermare che il divieto delle FGM/C imposto dal diritto penale è un passo importante per combattere efficacemente la circoncisione genitale femminile. L'articolo penale è inoltre fondamentale anche per il lavoro di prevenzione al di fuori dei confini nazionali. Ma il solo divieto non basta. Le FGM/C costituiscono per lo più casi di violenza isolata in seno a famiglie assolutamente intatte, in cui manca però la consapevolezza che

un tale atto è illegale. È quindi ancora più importante, oltre all'articolo penale stesso, fornire informazioni sulle FGM/C, sulle loro conseguenze dannose e sulle possibilità di ottenere aiuto in caso di pericolo acuto o di problemi di salute (che a volte non sono nemmeno

I Brückenbauer della polizia possono quindi fungere da veri e propri "apripista" per noi.

correlati ad un atto di FGM/C) sia presso un servizio specializzato della nostra rete o, in caso di emergenza, presso la polizia.

Le specialiste e gli specialisti della polizia e dell'autorità di perseguimento penale possono contribuire a garantire che queste importanti informazioni raggiungano effettivamente le persone toccate da questa problematica. I *Brückenbauer* della polizia possono per esempio fornire un supporto prezioso: hanno infatti numerosi contatti con associazioni di migranti, capi religiosi e altre persone impegnate in seno alle comunità di migranti. Sono in grado di fornire informazioni sul divieto, sui diritti e i doveri in Svizzera e sulle offerte

di consulenza (p. es. la nostra rete). In concreto, il tema delle FGM/C, e in particolare la sua situazione in base al diritto penale, può essere inserito per esempio nell'ambito di eventi informativi sui diritti e i doveri in Svizzera o sulla violenza domestica.

I *Brückenbauer* della polizia possono quindi fungere da veri e propri "apripista" per noi, come dimostra un esempio proveniente da Lucerna, dove la mediazione dell'agente *Brückenbauer* ha reso possibile l'organizzazione di un evento di sensibilizzazione destinato agli uomini. La via così tracciata ci ha consentito di stabilire un rapporto di fiducia, garanzia d'impegno.

È quindi fondamentale parlare di FGM/C, anche e soprattutto perché il tema è fortemente tabuizzato. La detabuizzazione della tradizione della circoncisione genitale femminile è il primo passo verso un cambiamento che dovrebbe favorire l'abbandono di questa tradizione dannosa e la sua sostituzione con altri riti. E, naturalmente, si tratta anche di un'opportunità per mettere in discussione la disuguaglianza di genere, i ruoli stereotipati e la paura della sessualità femminile alla base delle FGM/C.

Costrizioni in materia di matrimonio, amore e scelta del/della partner

Anche in Svizzera, purtroppo, il matrimonio, le relazioni amorose e la cerchia familiare sono spesso teatro di violenza. Dal 1° luglio 2013 è in vigore una legge specifica che permette di sanzionare il matrimonio forzato. Nel dibattito pubblico, le ragioni addotte per spiegare questa pratica sono spesso riconducibili a determinate confessioni religiose. Tuttavia, questa spiegazione è troppo semplicistica.

Autrice

Anu Sivaganesan

MLaw, giurista, presidente dell'organizzazione Migration & Menschenrechte (migrazione e diritti umani), ente responsabile dell'istituto specializzato nei matrimoni forzati - centro di competenza nazionale, e membro della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF).



I reati penali commessi all'interno della famiglia avvengono per lo più fra le mura domestiche, al riparo da occhi e sguardi indiscreti, per cui tuttora passano spesso inosservati. Questo vale ancora di più per il matrimonio forzato che dal 1° luglio 2013 è sanzionato con una

legge specifica. Sussiste un matrimonio forzato quando la futura sposa, il futuro sposo o entrambi si sentono costretti a contrarre un matrimonio formale o religioso. In questo caso, le persone coinvolte subiscono pressioni psicologiche, e a volte anche fisiche, da parte dei propri familiari, affinché accettino un fidanzamento o un matrimonio. Sussiste costrizione quando le vittime rifiutano invano o non osano nemmeno opporre resistenza. Il problema del matrimonio forzato comprende un ampio spettro di costrizioni, ha generalmente antecedenti storici ed è inserito in contesti ben precisi. Ad esempio, il raggio di movimento delle ragazze e delle giovani donne che ne sono vittime è controllato fin dalla loro più tenera età e la loro sessualità è tabuizzata. L'omosessualità è spesso rifiutata con veemenza nelle comunità in questione, per motivi d'ordine religioso, culturale e sociale o legati alla tradizione. Questa costrizione all'eterosessualità colpisce soprattutto gli uomini che sono obbligati dalle loro famiglie a sposarsi per "essere rimessi sulla retta via". La costrizione spesso persiste oltre il matrimonio, perché la famiglia considera inaccettabile sciogliere l'unione coniugale o divorziare. In Svizzera, si tratta di un fenomeno strettamente legato alla migrazione. Nel dibattito pubblico, quindi, le ragioni addotte per spiegare questa pratica sono spesso riconducibili a determinate confessioni religiose.

Famiglia, tradizione, patriarcato – cultura e religione

Varie ricerche e l'attività di consulenza dimostrano che le famiglie che sorvegliano la vita sentimentale della propria figlia o del proprio figlio e controllano le modalità d'accesso al matrimonio rispondono a dettami complessi basati sul familismo, sul tradizionalismo e sul patriarcato. Tutto è subordinato alla coesione familiare, persino la felicità individuale. Le tradizioni sono perpetuate anche quando sono dannose o non si adattano più da tempo al contesto nel frattempo evolutosi. A ciò si aggiunge



«Si fanno regolarmente matrimoni religiosi anticipati, perché sono considerati legittimi da parte delle comunità coinvolte e sono contratti per aggirare l'età minima richiesta per sposarsi.»

l'idea che spetta agli uomini guidare il destino della comunità. Il matrimonio forzato è quindi una forma di violenza di genere basata sulla parentela, profondamente legata alle norme di genere e ai modelli di ruolo a volte cementati anche dai dogmi religiosi. Questo

Tutto è subordinato alla coesione familiare, persino la felicità individuale.

avviene sempre in interazione con le condizioni sociali, le tradizioni e gli usi e i costumi culturali delle società in cui si collocano le religioni. Il matrimonio ne rappresenta infatti un importante punto culminante. Se, al momento di contrarre il matrimonio, si osservano le regole

formali conformemente alla legge, a ciò si aggiungono prescrizioni o concezioni derivanti dalle tradizioni e dalla religione. Questo è ancora più vero nel caso del matrimonio forzato, che viene letteralmente schiacciato sotto il peso di tali regole. La problematica dell'endogamia ne è una perfetta illustrazione: si tratta dell'aspettativa che la futura moglie e il futuro marito debbano appartenere alla stessa cerchia per quanto riguarda sia la religione che l'origine geografica e l'estrazione sociale. Di conseguenza, secondo un'interpretazione rigorosa, una musulmana non può sposarsi con un non musulmano. Molte persone (conservatrici) induiste, yazide o budiste considerano importante sposarsi all'interno della stessa casta. Per le

persone albanofone, invece, ad essere determinante è la regione di origine. Sono soggetti allo stesso presupposto di endogamia anche i matrimoni combinati che prevedono il consenso esplicito dei fidanzati. Se il candidato proposto o la candidata proposta dai genitori è rifiutato/a, la libertà di scelta del/della giovane rimane comunque limitata alla cerchia dei "pari".

Religione e sessualità: un tema tradizionalmente delicato

Le rappresentazioni della sessualità e dello stile di vita sono influenzate anche dalla religione, dalla cultura e dalla tradizione. La maggior parte delle religioni principali considera ancora qualsiasi devianza dall'eterosessualità come un peccato e un'aberrazione. Di conseguenza, le persone omosessuali e queer si trovano automaticamente in una situazione di costrizione. Secondo queste concezioni religioso-tradizionaliste, il matrimonio è l'unica forma legittima di convivenza tra un uomo e una donna. Di conseguenza, anche la sessualità è riservata esclusivamente all'unione coniugale. In funzione delle tradizioni, delle concezioni e, a seconda della regione del mondo, anche delle sue leggi, contrarre matrimonio è un obbligo. Anche i precetti religiosi sono (co-) responsabili dell'obbligo imposto alle donne di essere vergini per potersi sposare. Di conseguenza, la famiglia si sente responsabile della sorveglianza della verginità. Il dogma della verginità non riguarda solo il contesto dei matrimoni forzati odierni e le minoranze religiose in Svizzera. Anche il Cristianesimo coltiva, con la Vergine Maria, Madre di Dio, un culto particolare della verginità. Questo dogma influenza ancora oggi il diritto matrimoniale della Chiesa cattolica, secondo cui le ragazze possono già sposarsi all'età di 14 anni e i ragazzi all'età di 16 anni. In Svizzera prevale però il Codice Civile (CC) che autorizza il matrimonio solo a partire dall'età di 18 anni. Dal punto di vista legale, la maggiore età sessuale

è fissata a 16 anni, anche se la legge consente a minori più giovani di avere rapporti sessuali, a condizione che venga rispettata una differenza di età tra i partner non superiore ai tre anni. Questi comportamenti, legalmente ammessi in Svizzera e ampiamente accettati dalla società, incontrano però l'incomprensione delle comunità in cui si praticano matrimoni forzati, reazione dettata anche dalle loro origini. In molti Paesi, per esempio, il diritto ecclesiastico o religioso fa ancora stato in materia di età minima legale per

La maggior parte delle religioni principali considera ancora qualsiasi devianza dall'eterosessualità come un peccato e un'aberrazione.

contrarre matrimonio. Inoltre, diverse legislazioni sono pervase o influenzate da precetti religiosi. In Afghanistan, per esempio, i rapporti sessuali prima o al di fuori del matrimonio sono considerati un reato penale punibile con una pena detentiva fino a dieci anni. La disposizione del codice penale denominata "Zinā" si basa sul diritto islamico. Le persone di questo Paese che vivono in Svizzera si scontrano quindi con norme sociali e realtà giuridiche diametralmente opposte. E questo vale anche per altre comunità.

Tuttavia, le persone reagiscono in modo diverso alla situazione che trovano in Svizzera. Alcune percepiscono le leggi liberali sul matrimonio e sulla sessualità come una liberazione. Altre, invece, considerano che in Svizzera i loro figli, e soprattutto le loro figlie, rischiano maggiormente di violare le norme e i valori del loro Paese d'origine. In Svizzera possono quindi emergere nuove dinamiche che favoriscono le costrizioni in materia di amore, relazioni, sessualità e matrimonio. Da un punto di vista conservatore e religioso-tradizionalista, sono in particolare le ragazze a rischiare costantemente di mettere a repentaglio la "reputazione della famiglia" con il loro comportamento sessuale.

In questo modo, la sfera personale e persino intima delle persone coinvolte è posta al centro dell'attenzione del collettivo familiare. I genitori e i parenti si liberano di questa "responsabilità" sposando le loro figlie, se del caso in modo informale e talvolta anche prima dei 18 anni.

Libertà di matrimonio e matrimonio forzato in Svizzera

L'articolo 14 della Costituzione federale garantisce il diritto al matrimonio e alla famiglia. La Svizzera aderisce pure a qualsiasi trattato internazionale in cui si menziona esplicitamente la necessità di un consenso libero e completo. Inoltre, si applica il primato del matrimonio civile (art. 97 cpv. 3 CC), in base al quale è vietato celebrare un matrimonio religioso prima del matrimonio civile. Tuttavia, si fanno regolarmente matrimoni religiosi anticipati, perché sono considerati legittimi da parte delle comunità coinvolte e sono contratti per aggirare l'età minima richiesta per sposarsi. Il fidanzamento di minori, invece, non è vietato nel nostro Codice civile (cfr. art. 90 cpv. 2 CC). I matrimoni contratti sotto costrizione possono essere dichiarati nulli a tempo indeterminato (art. 105 n. 5 CC) e perseguiti penalmente ai sensi dell'art. 181a CP. Le persone che esercitano la costrizione rischiano una pena pecuniaria o una pena privativa della libertà fino a cinque anni. Molte delle vittime non vogliono però vedere la propria famiglia condannata. Di conseguenza,



«Tutte le persone che vivono in Svizzera, indipendentemente dalla loro origine, cultura o religione, devono avere il diritto di scegliere liberamente il/la proprio/a partner.»

anche se il matrimonio forzato è un reato perseguibile d'ufficio, il numero di condanne è basso: dall'entrata in vigore della disposizione sul "matrimonio forzato" al 2021 sono state emesse sette condanne e sono stati registrati 61 casi dalla polizia. In caso di coercizione in materia di amore, relazioni, sessualità e matrimonio, le vittime devono fare molti sforzi per superare quanto vissuto e rivolgersi a terzi per cercare sostegno. A causa della complessità dei legami emotivi con la famiglia, della paura di un pericolo ancora maggiore o anche del desiderio di "lasciarsi tutto alle spalle", molte vittime cercano altre vie invece di rivolgersi alla polizia. Nel 2022, l'istituto specializzato nei matrimoni forzati – centro nazionale di competenza – ha fornito servizi di consulenza in 346 casi di matrimonio forzato e situazioni di costrizione apparentate in tutta la Svizzera. Occorre tener presente che il numero di casi non segnalati è sicuramente considerevole. Sensibilizzare le autorità di perseguimento penale e altri professionisti e istituzioni specializzate rimane quindi di fondamentale importanza per riconoscere gli indizi di costrizione e fornire supporto alle vittime che finora non hanno cercato aiuto. La lotta ai matrimoni forzati richiede un approccio globale e interconnesso, in modo che le autorità che hanno l'obbligo di segnalazione o di denuncia possano collaborare con le istituzioni che hanno accesso agli atti e con i servizi tenuti al segreto professionale.

Tutte le persone che vivono in Svizzera, indipendentemente dalla loro origine, cultura o religione, devono avere il diritto di scegliere liberamente il/la proprio/a partner. Un diritto che le autorità e i professionisti hanno il dovere di far rispettare. Questo obiettivo può essere raggiunto solo ponendo fine alla banalizzazione e alla denigrazione. Questo significa conoscere le interazioni culturali, sociali e motivate dalla religione in materia di matrimonio, famiglia e sessualità, interazioni che entrano in gioco nella problematica dei matrimoni forzati.

Reati contro gli animali commessi in Svizzera nel contesto delle pratiche religiose

Anche in Svizzera si verificano violazioni della legge federale sulla protezione degli animali per motivi religiosi. A volte questi reati avvengono per ignoranza, ma non di rado sono commessi intenzionalmente. Per prevenire i crimini in questo contesto, il ruolo delle autorità amministrative è quello di informare e di avviare sistematicamente un procedimento penale nel caso di un reato.

Essendo iscritta nella Costituzione, la protezione degli animali è un compito dello Stato d'importanza primordiale. Il riconoscimento esplicito della dignità degli animali – e quindi del loro valore intrinseco – a livello costituzionale e legislativo esclude la loro strumentalizzazione come mero mezzo, merce o oggetto e impone che vengano trattati con rispetto.

Dato che, oltre alla protezione degli animali, il diritto costituzionale prevede che si debba tener conto anche di altri compiti dello Stato e di diritti fondamentali, al momento della creazione della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), il legislatore ha proceduto ad una valutazione dei vari interessi costituzionali in contrasto tra loro in numerose ambiti. Imponendo obblighi e divieti, il legislatore ha quindi notevol-

mente limitato le libertà garantite, come la libertà della scienza, la garanzia della proprietà, la libertà artistica e la libertà economica. Anche la libertà religiosa è stata limitata in seguito all'adozione della LPAn, nella misura in cui la libertà del singolo mette in pericolo l'interesse generale della protezione degli animali.

L'obiettivo della LPAn è quello di proteggere la dignità e il benessere degli animali. Incoraggiare a considerare la dignità degli animali non deve assolutamente essere inteso come un mero appello – forse anche un po' patetico – la cui inosservanza alla fine non comporterebbe conseguenze. Al contrario, il diritto punisce espressamente questa inosservanza, sancita dall'art. 26 LPAn come elemento costitutivo del reato di maltrattamento di animali, reato punibile con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Le "altre infrazioni" elencate nell'art. 28 LPAn costituiscono invece delle contravvenzioni.

Usanze e riti in conflitto con le disposizioni sulla protezione degli animali

Le usanze e i riti a sfondo religioso o culturale possono entrare in conflitto

Autrice

Dr. iur.
Vanessa Gerritsen

Membro di direzione di Tier im Recht (TIR), la Fondazione per il diritto degli animali, con sede a Zurigo.



m.a.d.



Wikimedia Commons

La “macellazione rituale” dei mammiferi è vietata in Svizzera.

(Immagine: rappresentazione del XV secolo)

con la legge, soprattutto nell’ambito della LPAn. Un esempio è la macellazione rituale senza stordimento che in diverse religioni fa parte delle pratiche in uso, motivo per cui i fedeli in questione sentono a volte la necessità, anche in Svizzera, di consumare carne di animali uccisi in questo modo. Mentre nella maggior parte dei Paesi europei esiste un obbligo di stordire gli animali quando vengono macellati a fini alimentari, anche se sono comunque previste eccezioni per alcune pratiche rituali, in Svizzera il cosiddetto “divieto di macellazione rituale” si applica in modo assoluto almeno ai mammiferi.

L’atto, oggi praticato soprattutto dai fedeli di religione ebraica e islamica, in conformità con le prescrizioni e tradizioni giuridico-religiose, è rilevante per la protezione degli animali, perché viene generalmente praticato senza stordimento preventivo, operazione fonte di un notevole dolore e ansia per gli animali. In questo contesto, non è solo la macellazione rituale vera e propria ad essere problematica. Costituiscono un problema anche i relativi atti preparatori durante i quali gli animali

vengono messi in posizioni innaturali manualmente o con l’aiuto di dispositivi speciali. Mentre la comunità religiosa ebraica respinge sistematicamente la questione dello stordimento, le opinioni in merito divergono in seno alle comunità musulmane per le quali lo stordimento di breve durata con l’elettricità è talvolta ammesso come pratica *halal*, purché sia reversibile e non ferisca l’animale. In Svizzera esistono persino alcuni macelli certificati *halal*. Il legislatore ha tenuto conto della libertà di credo e di coscienza garantita dai diritti fondamentali, facilitando alle comunità ebraiche e islamiche l’accesso all’importazione di carne *kosher* o *halal* prodotta all’estero senza stordimento dell’animale e assegnando contingenti doganali per tali derrate alimentari.

Dato che le prescrizioni giuridico-religiose sulla macellazione secondo il rito islamico consentono, contrariamente alla tradizione ebraica, anche la macellazione da parte di persone non formate a tale scopo, in Svizzera tutti i casi di macellazione illegale si verificano praticamente in questo contesto. Nella banca dati dei

casi d’infrazione alla LPAn gestita dalla Stiftung für das Tier im Recht (TIR), ossia la Fondazione per il diritto degli animali, consultabile all’indirizzo www.tierimrecht.org/de/tierschutzstraffalle, sono registrati sia singoli casi di macellazione senza stordimento (p. es., casi TIR no.: BE19/005, JU19/006, ZH12/194) che casi di macellazione rituale organizzata nell’ambito di feste religiose (p. es., casi TIR no.: VS16/093 a VS16/107). In questo contesto, vale pure la pena di menzionare casi di complicità nella macellazione rituale da parte di detentori/trici di animali che vendono scientemente le loro pecore (più raramente bovini) a una specifica clientela e mettono a disposizione i loro locali, le loro infrastrutture o le loro attrezzature per compiere tali atti (p. es., casi TIR no.: VS17/024, BE11/032, TG03/005).

Le usanze culturali legate alla religione rilevanti per la protezione degli animali hanno però luogo anche in altri contesti. Per esempio, anche la tradizione cristiana ricorre a pratiche problematiche che coinvolgono animali, in particolare quando si celebra il Natale o la Pasqua. Le carpe preparate per la

tradizionale cena in famiglia della vigilia di Natale sono tenute in vasche da bagno per un breve periodo e uccise da persone non formate in materia. Oppure le "oche per la festa di San Martino" sono rinchiuse provvisoriamente in gabbie minuscole prima di essere macellate in modo non professionale. Queste usanze devono anch'esse essere sanzionate come violazioni alla LPAn. Inoltre, la banca dati TIR contiene anche casi isolati di pratiche sataniche o comunque occulte che coinvolgono animali (cfr. casi TIR no.: VD03/011, ZH02/134, ZH99/154).

Oltre all'uccisione di animali non conforme alla legge, le credenze religiose possono causare problemi alla protezione degli animali. Per esempio, rinunciare alla castrazione di animali che sono sotto la tutela di qualcuno, favorisce una loro riproduzione eccessiva. Nella fattispecie si tratta di una violazione delle disposizioni sulla detenzione degli animali. Questo riguarda in particolare i gatti che vivono in libertà, così come i piccoli animali che si riproducono rapidamente quali i porcellini d'India o i topi. La castrazione o la sterilizzazione degli animali è tuttavia una pratica controversa in diversi contesti religiosi nel mondo.

Prevenzione: da dove iniziare?

In Svizzera, Paese d'immigrazione, convivono persone dai background religiosi e culturali molto diversi tra loro. A volte, la situazione sociale e le barriere linguistiche impediscono alle persone di conoscere e rispettare le disposizioni in materia di gestione degli animali. Per questo motivo, le autorità amministrative devono assolutamente fare un'informazione completa sulle disposizioni in vigore in materia di protezione degli animali. Questo compito spetta in particolare alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Ma sarebbe ancora più importante che la diffusione di conoscenze in quest'ambito fosse anche assicurata dalle autorità

cantonali competenti nel settore della migrazione e dagli uffici veterinari cantonali.

Dato però che questi reati sono commessi non solo per ignoranza del quadro legale, ma anche per la deliberata inosservanza delle disposizioni in vigore, e che persino la popolazione locale li compie, anche l'applicazione di sanzioni penali, con il suo effetto preventivo generale e speciale, riveste un'importanza fondamentale. Nell'ambito della sua analisi annuale della prassi penale svizzera in materia di protezione degli animali, la Fondazione TIR rileva regolarmente che le autorità penali a tutti i livelli non possiedono an-

Le e gli agenti di polizia dovrebbero essere formati specificatamente per gli interventi sul campo così da essere in grado di riconoscere i casi sospetti di atti penali contro gli animali per motivi religiosi.

cora sufficienti competenze in materia di diritto sulla protezione degli animali. È quindi indispensabile impartire una solida formazione alle autorità di perseguimento penale al fine di garantire un'applicazione sistematica della LPAn.

Da 18 anni, la banca dati dei casi d'infrazione alla LPAn gestita dalla Fondazione TIR e le analisi annuali delle vulnerabilità e delle tendenze in materia di esecuzione delle pene inerenti la protezione degli animali in Svizzera servono da indicatore e strumento per migliorare l'applicazione della legge. Anche se alcuni Cantoni hanno già adattato le loro strutture di esecuzione e i loro concetti di formazione, in molti altri rimane ancora parecchio da fare. In diversi casi mancano ancora conoscenze e competenze legali specifiche in materia di protezione degli animali tra coloro che lavorano per la polizia, i ministeri pubblici e i tribunali, così come per gli uffici veterinari cantonali, incaricati congiuntamente dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Anche la cooperazione

tra le autorità di perseguimento penale e le autorità amministrative, imperativa in questo settore legislativo, lascia ancora molto a desiderare.

Le e gli agenti di polizia dovrebbero essere formati specificatamente per gli interventi sul campo così da essere in grado di riconoscere i casi sospetti di atti penali contro gli animali per motivi religiosi. Un esempio è la pratica di macellare gli animali senza stordimento e simulare poi uno stordimento con una pistola pneumatica a proiettile captivo, ben sapendo che questo atto è punibile, al fine di coprire il crimine (cfr. caso no.: BL10/011). È possibile determinare se un proiettile è stato sparato prima o dopo la morte dell'animale, ma questo richiede un'indagine accurata da parte delle autorità di perseguimento penale.

Oltre al perseguimento penale sistematico, anche l'adeguatezza della pena stessa è di notevole importanza per ridurre i reati che rientrano in questa categoria. Commisurare una pena troppo lieve o, per esempio, non qualificare correttamente l'uccisione di animali eseguita senza stordimento e/o da una persona non formata in materia, considerando l'atto in questione una contravvenzione e non un delitto (p. es. caso no.: VS16/110), equivale a minimizzare il maltrattamento degli animali e a non raggiungere l'obiettivo di ottenere un effetto preventivo.

Prospettive

I reati in materia di protezione degli animali non sono crimini minori. Sembra tuttavia che alcuni membri della polizia, dei ministeri pubblici e dei tribunali tendano ad associare la protezione degli animali principalmente al sentimentalismo, atteggiamento generalmente non auspicato nella vita professionale quotidiana. Al contrario, occorre far rispettare sistematicamente la LPAn per soddisfare l'interesse generale in materia di protezione degli animali. Questo obiettivo è raggiungibile se il sistema penale può contare su persone adeguatamente sensibilizzate e formate in materia.

“Zürich schaut hin”

“Zürich schaut hin”, ossia Zurigo sta all’erta, è un progetto su più anni lanciato dalla Città di Zurigo per combattere le molestie sessuali, sessiste, omofobiche e “transostili” negli spazi pubblici e durante la vita notturna. Questo progetto è incentrato sul rafforzamento del coraggio civile e sulla formazione delle professioniste e dei professionisti. Per aumentare la visibilità e trasmettere informazioni su questa tematica è stata creata una piattaforma di segnalazione anonima.

Tutte le persone devono potersi muovere liberamente e in tutta sicurezza negli spazi pubblici, senza temere di essere molestate o aggredite. Questa è la visione di “Zürich schaut hin”, un progetto commissionato da Corine Mauch, sindaca di Zurigo, e da Karin Rykart, municipale e responsabile del Dipartimento di Sicurezza della Città, e diretto dall’Ufficio per l’uguaglianza di genere e dal Segretariato del Dipartimento di Sicurezza.

Molte persone a Zurigo subiscono molestie sessuali e sessiste che possono avvenire per strada, quando si esce in compagnia, nei trasporti pubblici,

mentre si aspetta l’autobus o si prende il sole al parco. Sono maggiormente oggetto di molestie sessuali e sessiste soprattutto le donne più giovani. Ma anche le persone omosessuali, bisessuali e trans sono regolarmente bersaglio di insulti e aggressioni.

A Zurigo, tutte le persone devono potersi sentire sicure e libere, indipendentemente dal sesso, dall’identità di genere, dall’orientamento sessuale, dal colore della pelle, dal fatto di avere o meno una disabilità, dal modo di vestire e dal luogo in cui si trovano. Le molestie sessuali, sessiste, omofobiche e “trans-

ostili” sono semplicemente inaccettabili! La Città di Zurigo vuole tradurre in realtà questa visione. Conformemente al “Gleichstellungsplan” (Piano per l’uguaglianza di genere) verrà quindi attuata tutta una serie di attività e misure nell’ambito del progetto “Zürich schaut hin” fino alla fine del 2025.

Pacchetto di misure contro il sessismo, l’omofobia e la transfobia

Campagna e strumento di segnalazione

L’obiettivo della campagna è mettere sempre più in discussione i comportamenti apparentemente considerati normali nella società e raggiungere un livello di convivenza civile e rispettosa. I soli manifesti non bastano però ad ottenere un cambiamento di valori, ma sono comunque importanti per la visibilità.

La prima serie di manifesti è incentrata sullo strumento di segnalazione, la piattaforma di segnalazione indipendente creata nell’ambito del progetto, dove si possono notificare in forma anonima le molestie osservate e subite. Le vittime, infatti, vogliono dare visibilità e condividere la loro esperienza.

Per questo motivo, la campagna si è focalizzata in via prioritaria sulla piattaforma di segnalazione anonima “Zürich schaut hin”. Questo strumento – che



1ª serie di manifesti



2ª serie di manifesti



3ª serie di manifesti

non è un'app – è integrato nel sito web www.zuerich-schaut-hin.ch per permettere agli/alle utenti di accedervi facilmente. È stato inoltre realizzato in un linguaggio semplice grazie all'uso di icone facili da capire, rendendo così superflua la sua traduzione in altre lingue. Oltre alla possibilità di registrare una segnalazione, questo strumento fornisce informazioni supplementari su questo tema, in particolare sulla situazione giuridica, sui consultori, sul possibile coinvolgimento e sui concetti chiave. Lo strumento richiama inoltre l'attenzione sui casi di molestie potenzialmente rilevanti dal punto di vista penale.

Le valutazioni dimostrano che lo strumento di segnalazione raggiunge lo specifico pubblico destinatario. Sono segnalate in particolare le molestie che non sono penalmente rilevanti come le molestie verbali subite di giorno per strada o nei trasporti pubblici. In queste situazioni, molte vittime si sentono impotenti e non sanno bene come dovrebbero reagire. Ecco perché nella seconda serie di manifesti la campagna è maggiormente incentrata sulle persone testimoni di molestie. Affinché una Svizzera senza molestie sia realtà, è necessario l'impegno di tutti noi. La promozione del coraggio civile è quindi un altro obiettivo del progetto "Zürich

schaut hin". In un video su YouTube si mostra come agire quando si è testimoni di molestie, mentre in una scheda informativa di accompagnamento si descrivono in modo più dettagliato le varie possibilità di agire. Sappiamo per esperienza che chi è preparato sa come agire.




Immagine tratta dall'opuscolo: sistema a semaforo per la valutazione delle situazioni.

Con lo slogan "Hinschauen, einschätzen, überlegt handeln (HEH)" (Guarda, valuta, agisci in modo ponderato), la campagna della Polizia comunale di Zurigo è entrata nella sua fase successiva.

Una solida alleanza

Oltre alla Polizia comunale e a una cinquantina di altri partner all'interno e all'esterno dell'amministrazione cittadina, anche gli organizzatori di eventi importanti come Caliente, Züri Fäscht e la Streetparade sono partner dell'alleanza. Insieme alla Città di Zurigo sostengono questa visione e si

impegnano a tradurla in realtà: "Basta con le molestie e le aggressioni! Tutti dovrebbero sentirsi al sicuro. Chi è testimone di molestie non guarda altrove. Il sessismo, l'omofobia e la transfobia sono problematiche che riguardano tutti noi.". Grazie ai partner dell'alleanza, la campagna ottiene visibilità verso l'esterno, per esempio negli stabilimenti balneari della città, nei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ), sui canali dei social media o sugli stand della Polizia comunale di Zurigo che distribuisce materiale informativo e caramelle di zucchero d'uva ("Per stare all'erta") o ancora con messaggi di sensibilizzazione diffusi nei locali notturni di Zurigo.

Rafforzare in modo duraturo i cambiamenti comportamentali grazie alla formazione e al coraggio civile

Un elemento importante della campagna è la formazione continua delle categorie professionali. I/Le dipendenti vogliono conoscere l'atteggiamento dei datori di lavoro nei confronti delle molestie. È importante fornire delle linee guida che spiegano come i/le dipendenti possono comportarsi in caso di molestie. Sono state fatte ottime esperienze con elementi del "teatro forum" dell'associazione Reactor di Basilea.



Strumento di segnalazione



Partner dell'alleanza

Partendo da situazioni tratte dalla vita quotidiana (bar/club, trasporti pubblici) sono state ricreate e riprodotte delle scenette destinate alla rispettiva categoria professionale. I/Le partecipanti possono interagire direttamente e provare varie possibilità d'intervento. Oltre agli input scenici, è importante chiarire i termini utilizzati. Nel settore scolastico, si offrono corsi di assertività e si fornisce del materiale informativo agli/alle insegnanti. In collaborazione con Amnesty International, "Zürich schaut hin" ha concepito un corso sul coraggio civile aperto anche alla popolazione. Per le professioniste e i professionisti attivi in vari settori – attività giovanili, pratica comunitaria, assistenza sociale scolastica, ecc. – è stato sviluppato un corso di formazione continua di un'intera giornata proposto due volte all'anno.

Per il settore della vita notturna e della sicurezza, è stata sviluppata una "cassetta degli attrezzi" che fornisce vari strumenti per creare luoghi sensibili alla discriminazione. Per esempio, un manifesto affisso indica che tutti devono sentirsi a proprio agio in questo locale e che, nel caso di un comportamento inappropriato, si può contattare il personale. Ci sono inoltre liste di controllo che indicano come procedere in caso di molestie e come documentare casi del genere. I corsi di formazione sull'uso della "cassetta degli attrezzi" permettono di sensibilizzare su questa tematica e di avere meno reticenze.

Berna sta all'erta

Le molestie e il sessismo non si fermano ai confini di una città. Ecco perché il progetto "Zürich schaut hin" si è ispirato alle immagini della campagna ginevrina "Zero sexism", al fine di ottenere il massimo effetto di riconoscibilità su questo delicato tema. Le due committenti della campagna zurighese, ossia Corine Mauch, sindaca di Zurigo, e Karin Rykart, municipale e responsabile del Dipartimento di Sicurezza della Città, erano convinte sin dall'inizio che questo progetto avrebbe potuto interessare anche altre città. Per questo motivo, tutti



«Berna sta all'erta»

i suoi elementi sono disponibili gratuitamente e lo strumento di segnalazione è stato programmato in "open source". In questo modo si aprono delle prospettive di lavorare su un tema tanto importante tutti insieme a livello svizzero. Con la ratifica della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del maggio 2011), la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si sono impegnati ad adottare le misure necessarie nel campo dell'intervento e della prevenzione, al fine di proteggere le donne e tutte le persone vittime di violenza. Berna è la prima città a seguire l'esempio, e altre città hanno già segnalato il loro interesse.

Come si andrà avanti?

Il progetto è in corso dal 2020 e lo strumento di segnalazione è online dal 2021. La valutazione dello strumento di segnalazione, avvenuta alla fine del 2022, ha già fornito i primi risultati confluiti direttamente nel progetto: tramite lo strumento di segnalazione, molti/e utenti hanno indicato il posto di lavoro come "scena del crimine". Il progetto è però incentrato sullo spazio pubblico. Si è tuttavia tenuto conto di questa esigenza inserendo un link verso la

piattaforma [belastigt.ch](https://www.belastigt.ch) che fornisce tutte le informazioni sulle molestie sessuali sul posto di lavoro. Sin dall'inizio è emerso che si segnalano più spesso le molestie subite per strada e nei trasporti pubblici. Per questo motivo è stato avviato un partenariato di progetto con i trasporti pubblici di Zurigo (VBZ). Nel 2023 circola un autobus customizzato con gli slogan della campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. I primi corsi di formazione per il personale sono già stati impartiti e ne sono previsti altri. Le segnalazioni saranno valutate costantemente e i dati saranno presentati annualmente.

Il progetto "Zürich schaut hin" e lo strumento di segnalazione saranno attivi fino alla fine del 2025 e l'intenzione è continuare a portare avanti le stesse priorità. Ci si focalizzerà in particolare sui corsi di formazione continua destinati agli/alle agenti della Polizia comunale e al personale dei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ). La campagna continuerà ad accompagnare lo strumento di segnalazione, garantendo così la sua visibilità. In stretta collaborazione con il Dipartimento dell'istruzione e dello sport e con altri/e partner, ora si intende puntare sulla prevenzione rivolta "ai potenziali autori e alle potenziali autrici di simili reati".

Chi fosse interessato a riprendere il progetto o parti di esso, è pregato di contattare la direzione del progetto.

Team del progetto:

Martha Weingartner,
Ufficio per l'uguaglianza di genere

Dayana Mordasini,
delegata alla sicurezza dei quartieri,
Dipartimento della Sicurezza

Maggiori informazioni:

www.stadt-zuerich.ch/hinschauen

Strumento di segnalazione:

www.zuerich-schaut-hin.ch
www.bern-schaut-hin.ch

Contatto: hinschauen@zuerich.ch

Campagna sulla truffe telefoniche: “Niente panico! Riappendete subito.”



Le chiamate shock fraudolente sono sempre più diffuse anche in Svizzera e causano non solo danni finanziari, ma anche molta sofferenza personale. Su mandato della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la PSC ha quindi lanciato una campagna di sensibilizzazione su questa tematica all’inizio di ottobre. Con la formula “Notizia scioccante + richiesta di denaro = truffa”, si è voluto porre l’accento sul minimo comune denominatore di tutte le chiamate fraudolente, evitando di trattare le diverse varianti di truffe, perché se ne aggiungono continuamente di nuove. Dato che molte vittime dichiarano di essere state a conoscenza di questo tipo di truffa, ma di non averla riconosciuta quando è capitata loro, è importante non solo far conoscere il modus operandi delle truffatrici e dei truffatori, ma anche mostrare come si può superare il momento di shock dando il seguente consiglio: “Riappendete subito!”. Oltre a due diversi spot televisivi, sono pure previsti manifesti, una landing page, informazioni sui social media e, in “omaggio”, un espositore da tavolo da collocare accanto al telefono con spiegazioni e raccomandazioni su come agire. In occasione della campagna, la PSC ha pure rivisto il suo opuscolo sulle truffe telefoniche. La campagna durerà fino a metà novembre.

www.chiamate-shock.ch

Campagna sulle truffe sugli investimenti online

Le truffe sugli investimenti online sono in aumento in tutta la Svizzera e causano perdite economiche elevate che l’anno scorso hanno superato i 90 milioni di franchi svizzeri. A luglio 2023, le perdite registrate si attestavano già a circa 56 milioni di franchi svizzeri. Da sottolineare che gli investimenti sono spesso fatti in criptovalute. Una campagna nazionale di prevenzione mira a sensibilizzare le potenziali vittime su questa forma di truffa. Per la maggior parte di loro, il primo contatto avviene in Internet, in seguito ai risultati forniti dai motori di ricerca, oppure tramite gli annunci pubblicitari, le “dritte sugli investimenti” fornite da un conoscente presumibilmente affidabile incontrato online o false notizie nei media che mettono in risalto celebrità apparentemente esperte in investimenti. Pubblicando annunci intenzionalmente fuorvianti, la campagna si rivolge alle potenziali vittime che vengono raggiunte proprio lì dove possono anche imbattersi in “vere e proprie” offerte fraudolente. Verranno inseriti tre diversi banner pubblicitari: uno si rivolge agli investitori in ambito economico, un altro ai “giocatori d’azzardo” e un terzo alle persone interessate al lusso e agli status symbol. Chi clicca sugli annunci è reindirizzato verso una pagina di destinazione che gli fornirà informazioni sulle truffe sugli investimenti online. Questa campagna mira non solo a ridurre il numero di reati commessi, ma anche a portare alla luce i casi non segnalati.

Campagna “Violenza nelle coppie di persone anziane”

La campagna di sensibilizzazione “Violenza durante la vecchiaia”, svoltasi questa primavera, è servita da lancio per trattare un tema che sarà ripreso da varie organizzazioni in ulteriori campagne. Per creare un collegamento visivo tra queste campagne, è stato ideato il logo “Uniti per una vecchiaia senza violenza”. La prossima campagna sarà lanciata all’inizio di dicembre e questa volta sarà incentrata sulla violenza nelle coppie di persone anziane. Questa campagna fa parte di un progetto di ricerca nazionale condotto dalla Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO) sotto la direzione della Prof.ssa Delphine Roulet Schwab in collaborazione con il Centro nazionale di competenza “Vecchiaia senza violenza” e senior-lab. La campagna, la cui direzione è stata affidata all’HES-SO, è sostenuta dalla PSC che si occuperà di fornire i relativi materiali informativi alla Polizia.



In nome di Dio? Per l'amor di Dio!

Quando qualcuno chiede: "Credi in Dio?", intende LUI, l'unico Dio venerato nella sua area culturale. L'unico Dio, quello che esiste davvero, contrariamente a tutti gli altri. Altrimenti chiederebbe: "Credi in un Dio?" oppure "Credi all'esistenza di poteri superiori?". Nelle religioni monoteiste, gli dei sono gelosi: vogliono sempre essere gli unici in tutto l'universo. Gli esseri umani sono però molti e tutti diversi. Finora non sono ancora riusciti ad accordarsi su un unico Dio. I loro circoli, che raggruppano i credenti di ogni fede, diventano esclusivi. La fede divide. I fedeli tendono infatti a dire: "O credi come noi nel nostro Dio, o sei nostro nemico. In quel caso, sei come minimo una povera pecorella smarrita! E il tuo posto è all'inferno!".

All'esclusività che questi circoli conferiscono ai loro affiliati si aggiunge poi anche la loro nobilitazione morale. Dio è buono e chi è dalla parte del proprio Dio è sempre moralmente dalla parte giusta, è automaticamente dalla parte del bene, legittimato dalla fede. Chi crede, crede di essere nel giusto. Ciò che fa in nome di Dio è quindi di per sé buono e giusto. E se al povero peccatore dovesse capitare di sbagliare, solo Dio dovrebbe giudicarlo, non le autorità secolari. Questa è la logica delle religioni.

"Cosa si può fare contro questa situazione?", si chiedono le autorità laiche. Può forse essere d'aiuto ricorrere ai lumi della ragione? Alla scienza? Per esempio, non esiste alcuna prova scientifica che l'appartenenza ad un determinato genere assegni un certo stato giuridico, che a sua volta potrebbe comportare una mutilazione. Sono cose che si possono sapere, quindi non si tratta di credere. Tuttavia, milioni di donne in tutto il mondo sono sottoposte a circoncisione genitale (chi ha potuto escogitare una cosa del genere?!), sono obbligate a sposarsi, a indossare il velo, sono picchiate e ridotte in schiavitù, e alla fine vengono pure private dei libri. Quando si agisce in questo modo, non si seguono nemmeno i precetti religiosi. Il burkini non è neppure menzionato nei libri antichi. In questo caso si tratta invece di tradizioni che si preferisce perpetuare, perché vi si è attaccati, e che si crede o si sostiene semplicemente che avrebbero un fondamento religioso. Da notare inoltre che queste tradizioni, curiosamente, concedono libertà solo a quelle persone (= uomini) che le invocano, e mai a coloro che vorrebbero abolirle. Non è mai il contrario: se io credo, allora credo di

essere al di sopra mentre tu sei al di sotto – ad eccezione di chi è affetto dalla sindrome di Stoccolma o fa parte della "casta degli intoccabili". Se non in questa vita, sarà allora nella prossima. Chi crede, crede quindi nel potere. In quello divino, ma soprattutto nel proprio potere.

Il fondamento del mio potere non deve quindi essere esplicitamente un Dio. Basta sia qualcosa in cui credo fermamente, come un popolo, un impero (il *Reich*), un leader (il *Führer*). Il nazionalismo, la convinzione dell'importanza fondamentale di appartenere ad un determinato popolo, della propria nazionalità, funziona esattamente come una religione per quanto riguarda il potere: se il mio popolo è "buono e giusto" (se non addirittura il migliore di tutti i tempi e di tutti i mondi!), e io ne faccio parte, allora anch'io sono buono e nel giusto. Il fondamento morale della mia fede nella "bontà" del mio popolo mi autorizza ora a commettere qualsiasi atto di violenza in suo nome, qualsiasi brutalità, qualsiasi atrocità. Dopo tutto, sto agendo in nome del bene. Di conseguenza, non è l'atrocità di un atto che potrebbe impedirmi di commetterlo, ma è solo il dubbio di essere davvero autorizzato a farlo. La fede separa, il dubbio unisce.

E cosa dice Dio al riguardo? Un anziano ebreo giunge in Paradiso. Allora Dio gli dice: "Vorrei porti una domanda: quale pensi sia stato il periodo migliore della tua vita?". L'anziano ebreo risponde: "Beh, se me lo chiedi così direttamente, direi l'Olocausto.". Dio rimane sorpreso: "Come? L'Olocausto? Non l'avrei mai pensato!". "Beh!", risponde l'anziano ebreo ammiccando, "Lo si deve probabilmente aver vissuto...". Dov'è Dio? Si può speculare sul fatto che Dio sia morto o semplicemente addormentato, che non voglia o non possa intervenire, che abbia e segua un "piano divino" che semplicemente non comprendiamo (altrimenti tutto andrebbe bene, nevvvero?), che ci siano altri dei al di sopra di lui, che LUI o un altro siano mai esistiti (cosa fanno in realtà Zeus ed Era?), che sia una donna, che sia un essere dotato di una propria personalità in grado di parlare e che vorrebbe parlare con le persone, che il suo senso di giustizia è compatibile con il nostro, ecc. Domande alle quali forse sarà sempre impossibile rispondere.

In cosa credo? "Si farebbe molto meno male sulla terra se il male non potesse mai essere fatto in nome del bene". (Marie von Ebner-Eschenbach)

Volker Wienecke
Contatto: vw@skppsc.ch



SKPPSC

Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
CH-3001 Berna

www.skppsc.ch

